

322.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RESTIVO

INDI

DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedi	15536	
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		
Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (2017);		GRILLI: Estensione alle Marche dell'attività della Cassa per il mezzogiorno (2183) 15536
CRUCIANI: Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il mezzogiorno (276);		PRESIDENTE 15536, 15538, 15539
ABENANTE ed altri: Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno (1232);		TESAURO, <i>Presidente della Commissione</i> 15536
AVERARDI: Estensione delle provvidenze della Cassa per il mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca (1295);		BONEA, <i>Relatore di minoranza</i> 15538
AVERARDI: Inclusione nella competenza della Cassa per il mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del consorzio stesso in ente di sviluppo agricolo (1859);		PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i> 15539
ZINCONI ed altri: Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole minori del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 (1866);		CAPRARA 15540
		BOZZI 15543
		CARADONNA 15546
		ZINCONI, <i>Relatore di minoranza</i> 15548
		GRILLI 15548
		CRUCIANI 15549
		MALFATTI FRANCO 15550
		TAVERNA 15552
		SANTAGATI 15554
		AVOLIO, <i>Relatore di minoranza</i> 15556
		FAILLA 15556
		MARRAS 15560
		Proposte di legge:
		(<i>Annunzio</i>) 15536
		(<i>Deferimento a Commissione</i>) 15536
		(<i>Trasmissione dal Senato</i>) 15536
		 La seduta comincia alle 10,30.
		FRANZO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta di ieri.
		(<i>È approvato</i>).
		 Congedi.
		PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati De Leonardis, Ripamonti e Sullo.
		(<i>I congedi sono concessi</i>).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1965

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente provvedimento:

CRUCIANI e GIUGNI LATTARI JOLE; DI VITTORIO BERTI BALDINA ed altri; SAVIO EMANUELA ed altri: « Norme per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari per la formazione delle classi e per l'accesso ai concorsi magistrali » (*Già approvato, in un testo unificato, dalla VIII Commissione della Camera e modificato da quella VI Commissione*) (929-1179-1688-B).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge dai deputati:

VALITUTTI e CRUCIANI: « Contributo finanziario dello Stato e norme sul personale docente dell'Università italiana per stranieri » (2353).

Sarà stampata, distribuita e, poiché impera onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (2017) e delle concorrenti proposte di legge Cruciani (276), Abenante ed altri (1232), Averardi (1295 e 1859), Zincone ed altri (1866) e Grilli (2183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle concorrenti proposte di legge Cruciani, Abenante ed altri, Averardi, Zincone ed altri e Grilli.

Ha facoltà di parlare il presidente della Commissione onorevole Tesauro per riferire sulla riunione di ieri sera del Comitato dei nove.

TESAURO, *Presidente della Commissione.* Il Comitato dei nove, nel breve tempo avuto a disposizione, è riuscito a mettersi d'accordo sull'opportunità d'inserire nella legge alcune disposizioni le quali dichiarino, con dettato espresso, la salvezza dei diritti delle regioni e fughino i dubbi di legittimità circa la nomina del ministro per gli interventi nel Mezzogiorno. La Commissione non ha avuto, invece, il tempo di potersi accordare sul testo

delle disposizioni stesse e, quindi, la maggioranza e la minoranza hanno presentato, autonomamente, propri emendamenti.

Desidero richiamare l'attenzione della Camera sull'opportunità di non dividerci sulle questioni costituzionali, le quali impongono un senso di responsabilità che va al di là delle visioni di parte. Maggioranza e minoranza sono e rimangono divise sui problemi che riflettono il modo di concepire gli interventi nel Mezzogiorno ed il modo in cui gli interventi stessi vanno realizzati. E da augurarsi, però, che tutta la Camera sia concorde sui problemi costituzionali.

Il primo problema che si pone alla nostra attenzione è quello del rispetto dei poteri delle regioni a statuto speciale. Ho presentato la proposta di un articolo aggiuntivo che dovrebbe essere inserito alla fine della legge, ma di cui va data notizia fin da questo momento perché la Camera prima dell'esame dei singoli articoli abbia la chiara visione dell'intento della Commissione di inserire nel testo della legge una disposizione non necessaria dato il dettato della Costituzione, ma quanto mai opportuna per evitare eventuali dubbi di interpretazione.

La proposta è così formulata: « Le disposizioni della presente legge si applicano sempreché la materia non sia disciplinata da leggi, che, in conformità dei principi dell'ordinamento statale e in particolare del programma economico nazionale, le regioni pongono in essere nell'esercizio della competenza esclusiva stabilita dagli statuti approvati con leggi costituzionali ».

Questa proposta si ispira a due principi, ai quali, a mio sommo avviso, non si può assolutamente derogare.

Il primo principio è sancito dalla Carta costituzionale e ribadito in via particolare in una serie di leggi: la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale in determinate materie. Noi non possiamo nella legge speciale sugli interventi nel Mezzogiorno non tener conto di questa realtà costituzionale. Su questo punto non deve sorgere alcun dubbio e — mi permetto di dire con fermezza — non deve permanere alcun equivoco. Sono convinto che la maggioranza e la minoranza si troveranno unite nello sforzo di trovare una formulazione che ribadisca senza equivoci il principio. Se la formula da me proposta non trovasse tutti consenzienti, sarò io il primo ad essere consenziente su qualsiasi formula che possa diradare ogni dubbio e ogni equivoco.

Detto questo, però, in conformità a quanto è stato stabilito a proposito della Sardegna,

del Trentino-Alto Adige e da ultimo per la Venezia Giulia, è necessario ribadire che anche le regioni a statuto speciale sono sottoposte al vincolo dei principi generali dell'ordinamento dello Stato e nella specie al vincolo della programmazione economica nazionale.

Si deve, pertanto, consacrare nella legge che nell'ambito delle rispettive sfere di competenza lo Stato e le regioni dovranno svolgere un'opera concorde per attuare le riforme di struttura che sono destinate a rimuovere le disuguaglianze tra gli appartenenti alla stessa comunità italiana e ad assicurare una organizzazione che consenta una produzione sempre più intensa ed una distribuzione sempre più conforme ai principi della giustizia sociale. Si deve, in altre parole, porre in evidenza che questa legge è destinata a sostituire uno strumento di attuazione del programma economico nazionale diretto a realizzare, con il concorso delle regioni, un prevalente interesse nazionale. Questa legge, perciò, come ha esplicitamente riconosciuto la Corte costituzionale per la legge che istituiva la Cassa per il mezzogiorno, è destinata ad avere valore nell'intero territorio statale, comprese in questo le regioni a statuto speciale. D'altra parte, continueranno ad avere valore le leggi regionali già poste in essere o che saranno poste in essere, sempre che non siano in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato e con il prevalente interesse economico nazionale, che è uno dei fini comuni allo Stato ed alle regioni e la cui realizzazione costituisce un obbligo sancito dalla Carta costituzionale e riconosciuto dagli statuti delle regioni speciali.

Per le ragioni prospettate sono profondamente convinto che anche per questa legge ci metteremo d'accordo su un dettato che rispetti il principio dei poteri delle regioni e il principio che l'esercizio dei poteri delle regioni avvenga in attuazione dei principi generali dell'ordinamento dello Stato e della programmazione economica nazionale.

Un altro punto è stato sottolineato dalle opposizioni, alle quali siamo grati soprattutto per il contributo che i dubbi sollevati porteranno al miglioramento della legge.

Il dubbio è stato sollevato dal gruppo comunista e ripreso ed allargato dai liberali; il dubbio, cioè, sulla legittimità costituzionale del ministro degli interventi per il Mezzogiorno.

BONEA, *Relatore di minoranza*. Per la verità siamo stati noi a sollevare per primi la questione.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Dagli atti risulterebbe diversamente e propriamente che uno dei primi a sollevare tale eccezione fu un deputato del gruppo comunista. Comunque chiedo venia ai deputati liberali se eventualmente ho tolto loro un primato incorrendo in un involontario errore, se errore vi è stato. Ciò che importa, ad ogni modo, è la sostanza della questione ed io invito tutti a meditare sui precedenti in questa materia.

Questo problema è stato sollevato in relazione all'ordinamento repubblicano fin dal 1948 ed è stato sempre risolto ammettendo la legittimità della figura di ministri che non avessero un dicastero ed in particolare di ministri detti, con una frase non molto felice, « senza portafoglio ».

Mi si potrà obiettare che questa è un'altra questione. No, onorevoli colleghi! È necessario meditare su questo punto. Il principio che è stato affermato concordemente dalla Camera dei deputati e dal Senato in occasione della fiducia a governi di cui facevano parte ministri senza portafoglio è inequivocabile: possono essere nominati ministri i quali non sono preposti ad un dicastero. Su questo punto non può sussistere alcun dubbio. Ed allora vengo subito al fondo della questione, rettilineamente, come giustamente invoca l'onorevole Bozzi. Se è legittima la nomina di un ministro che non ha dicastero qual è la garanzia maggiore per il Parlamento? Che questo ministro riceva un incarico di volta in volta dal Consiglio dei ministri o che sia, invece, investito di attribuzioni stabilite dalla legge non solo per i limiti, ma anche per il contenuto? La risposta a quest'interrogativo mi sembra evidente. La maggiore garanzia per i cittadini e per il Parlamento che ne esprime la volontà, è data dal fatto che lo stesso Parlamento determini le attribuzioni del ministro senza dicastero.

Stabilito il primo punto fermo ed assolutamente incontestabile, è opportuno richiamare l'attenzione di tutti i colleghi su un'altra questione che va esaminata dopo aver pregato chi è intervenuto sulla questione, e in special modo l'onorevole Bozzi, autore di un interessante manuale di istituzioni di diritto pubblico, di affrontare il problema spogliandosi un momento della veste di parte e ricordando che il partito liberale in molte occasioni ha fatto attribuire ai suoi uomini migliori la carica di ministri senza dicastero. A favore della tesi della legittimità costituzionale dei ministri senza dicastero esiste un argomento veramente insuperabile per uomini

che siano abituati ad essere aderenti alla realtà della Costituzione e a non negare l'evidenza. (*Interruzione del Relatore di minoranza Bonea*). Non si può scherzare, onorevole Bonea. Le battute scherzose interrompono la monotonia dei nostri colloqui, ma ci lasciano assai tristi se pensiamo che ci dividiamo su questioni che dovrebbero trovarci assolutamente concordi. Vi è una realtà costituzionale che voi avete vissuto, che tutta la Camera ha vissuto e che non si può rinnegare. Ma anche se non avessimo vissuto la realtà costituzionale dei ministri senza dicastero non potremmo mai negare che l'attività del Governo, come quella umana e sociale in genere, ha due aspetti profondamente diversi: un aspetto ordinario, vorrei dire, della vita quotidiana, e un aspetto straordinario.

È possibile negare questa situazione? Evidentemente no. Il che importa, come logica ed inevitabile conseguenza, che per assicurare lo svolgimento dell'attività straordinaria del Governo o se ne affida lo svolgimento ad un ministro preposto ad uno dei dicasteri già istituiti o si crea un nuovo dicastero o si crea un organo straordinario di Governo come è avvenuto, ad esempio, in altra epoca, con la creazione dell'Alto Commissario per l'alimentazione o di un commissario per gli approvvigionamenti, organi straordinari destinati a fare in modo che l'attività del Governo si svolgesse secondo le esigenze contingenti di determinate situazioni.

Ebbene, che cosa si propone con il provvedimento legislativo al nostro esame? Che la legge preveda la nomina di un ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'attribuzione di poteri tassativamente determinati, attribuzione largamente messa in rilievo dallo stesso collega Bozzi.

È pertanto evidente che, una volta ammessa la legittimità costituzionale di un ministro senza dicastero, si deve ritenere più che legittima per la Costituzione l'attribuzione al ministro di speciali poteri per lo svolgimento di un'attività straordinaria. È questa la realtà di sempre, è questa la realtà di oggi.

Confido che la Camera accetti la formulazione della proposta. Confido soprattutto che la minoranza si convinca della bontà dell'emendamento che proponiamo, nel quale, evitando equivoci di ogni sorta, diciamo che la legge prevede la nomina di un ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno». Disposizioni che è integrata dalle altre disposizioni che sono state ricordate nel suo intervento dall'onorevole Bozzi e che stanno a dimostrare che questa legge non solo non viola la

Costituzione, ma la rispetta in pieno allorché prevede un ministro senza dicastero che è investito di poteri che non sono stabiliti, come per il passato, attraverso alti del Governo, ma attraverso un atto legislativo del Parlamento.

Per le ragioni prospettate confido che voi tutti, prescindendo dalle impostazioni che ci lasciano divisi, sarete d'accordo sulle due questioni costituzionali, per le quali non dobbiamo averne una visione di parte. Con questa fiducia, vi ringrazio dell'attenzione che porrete agli emendamenti presentati dalla maggioranza e dalla minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Sembra che gli emendamenti, a cui si è riferito l'onorevole Tesauro, debbano intendersi presentati dal Comitato dei nove, e quindi come nuovi emendamenti proposti dalla Commissione, rappresentata appunto dal Comitato.

Desidero inoltre che venga precisato se l'articolo finale, annunciato dallo stesso onorevole Tesauro, sia da considerarsi presentato a titolo personale o a nome del Comitato.

TESAURO, Presidente della Commissione. Signor Presidente, ieri sera nel Comitato dei nove ci siamo trovati pienamente d'accordo, maggioranza e minoranza, nel ribadire il principio che la legge deve contenere disposizioni che con espresso dettato disciplinano i rapporti tra la legge che stiamo per approvare e gli atti legislativi delle regioni. Non avendo, però, avuto il tempo di poterci intendere sul contenuto delle disposizioni, si è lasciato che la maggioranza e la minoranza presentassero i loro emendamenti nella speranza che dopo gli opportuni chiarimenti, si possa votare un testo concordato. L'articolo aggiuntivo finale è stato pertanto da me presentato a titolo personale.

PRESIDENTE. La ringrazio del chiarimento.

BONEA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA, Relatore di minoranza. Resta inteso che gli emendamenti presentati dal presidente della Commissione speciale, onorevole Tesauro, non sono stati concordati dal Comitato dei nove, e pertanto non possono intendersi come presentati dal Comitato stesso.

TESAURO, Presidente della Commissione. Ho parlato di maggioranza del Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Quando vi è un emendamento presentato dalla Commissione, nella generalità dei casi — salvo qualche eccezione — si tratta di un emendamento su cui si è de-

terminato un coagulo di volontà della maggioranza, anche se vi è un dissenso della minoranza; ma formalmente l'emendamento viene presentato come testo della Commissione. Lo stesso dicasi per il Comitato dei nove che in aula rappresenta la Commissione. Questa è materia espressamente disciplinata dal regolamento della Camera.

BONEA, *Relatore di minoranza*. Ieri sera in seno al Comitato dei nove non abbiamo concordato nulla né vi è stato un coagulo di volontà tra maggioranza e minoranza. Pertanto gli emendamenti non possono essere considerati come testo presentato dal Comitato dei nove.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Si tratta di emendamenti presentati dalla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. In tal caso, non può parlarsi di emendamenti presentati dalla Commissione, ma di proposte formulate a titolo personale da deputati che fanno parte del Comitato dei nove.

Passiamo agli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« In attuazione del programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione, al fine di promuovere ed agevolare la localizzazione e la espansione delle attività produttive e di quelle a carattere sociale nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, approva piani pluriennali per il coordinamento degli interventi pubblici.

I piani pluriennali di coordinamento sono sottoposti agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.

I piani, predisposti d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un Comitato di ministri costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione, formato dai ministri del bilancio, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti e aviazione civile, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali, della sanità, del turismo e spettacolo e dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo presiede.

Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali,

i comitati interministeriali di cui al primo e terzo comma sono integrati dai presidenti delle giunte regionali.

Gli altri ministri partecipano ai lavori del comitato di cui al terzo comma per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Le regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

Fino alla costituzione delle regioni a statuto ordinario, alla predisposizione del piano di coordinamento si provvede previa consultazione dei comitati regionali per la programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

I piani pluriennali impegnano, secondo le rispettive competenze, le amministrazioni e la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il mezzogiorno) ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Il Comitato dei ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, è soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al comitato di cui al terzo comma, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa ».

Ricordo che gli onorevoli Tesauro, Lettieri, Principe, Lezzi e Michele Marotta hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Comitato interministeriale per la ricostruzione, in attuazione del programma economico nazionale e sulla base (anche) dei piani regionali, approva piani pluriennali per il coordinamento degli interventi pubblici diretti a promuovere ed agevolare la localizzazione e la espansione delle attività produttive e di quelle a carattere sociale nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo piano pluriennale di coordinamento, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, è predisposto sulla base delle direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai ministri del bilancio e del tesoro ».

Gli stessi deputati hanno altresì proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« I piani, predisposti di intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un apposito Comitato di ministri costituito in seno al Comitato interministe-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1965

riale per la ricostruzione. Il Comitato è presieduto da un ministro, nominato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ed è composto dai ministri del bilancio, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti e aviazione civile, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali, della sanità, del turismo e spettacolo ».

Gli onorevoli Caprara, Abenante, Chiaromonte, Bronzuto, Raucci, Luciana Viviani, Ado Guido Di Mauro, Illuminati, Pietro Amendola, Villani, Scionti, Di Florio e Poerio hanno proposto di sostituire interamente l'articolo con il seguente:

« In attuazione del programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione, d'intesa con le amministrazioni interessate e con le regioni del Mezzogiorno, approva piani quinquennali per il coordinamento degli interventi pubblici nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni. I piani quinquennali hanno carattere scorrevole e sono integrati e approvati ogni anno per i cinque anni successivi.

I piani quinquennali per il coordinamento sono formulati e proposti al Comitato interministeriale per la ricostruzione da un comitato composto dai rappresentanti dei consigli regionali della Sicilia, della Sardegna, della Campania, dell'Abruzzo, del Molise, della Puglia, della Lucania, della Calabria e del Lazio in numero di tre per ogni consiglio regionale ed eletti in modo tale da garantire la presenza delle minoranze. Questo comitato è presieduto dal ministro per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno, che fa parte del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Le regioni del Mezzogiorno predispongono e presentano al Comitato per il coordinamento di cui al secondo comma piani regionali organici di sviluppo, formulati per zone territoriali omogenee, individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilità di sviluppo e alle condizioni sociali. I piani regionali hanno la durata di cinque anni e presentano lo stesso carattere di scorrevolezza di cui al primo comma. Finalità dei piani regionali deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali, tali da conseguire la massima occupazione e stabilire più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.

I piani quinquennali per il coordinamento, elaborati ed approvati secondo i commi primo e secondo, fanno parte integrante del programma economico nazionale e, come tali, sono sottoposti all'approvazione del Parlamento.

I piani per il coordinamento impegnano, secondo le rispettive competenze, le amministrazioni centrali e, nella loro articolazione regionale, le amministrazioni regionali, cui sono assegnati poteri di direzione, nell'ambito delle rispettive regioni, per la loro attuazione.

Il Comitato dei ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, è soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato interministeriale per la ricostruzione, al Comitato per il coordinamento di cui al secondo comma ed al ministro per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno secondo quanto disposto dalla presente legge ».

Gli onorevoli Caprara, D'Alessio, Coccia, Pietrobono, Granati, Giorgi, Assennato, Pasqualicchio e La Bella hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-bis:

« Fino alla costituzione delle regioni a statuto ordinario, i rappresentanti del Comitato per il coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 1 vengono eletti da assemblee comuni dei consigli provinciali della Campania, dell'Abruzzo, del Molise, della Puglia, della Lucania, della Calabria e del Lazio.

Tutte le altre funzioni demandate dall'articolo 1 alle regioni a statuto ordinario sono assolve dai comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964.

La composizione dei comitati regionali per la programmazione economica nelle regioni di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, viene modificata nel senso di includervi anche rappresentanti dei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti ».

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CAPRARA. Come ho già avuto modo di documentare, le ragioni della nostra opposizione a tutto il capo primo di questo disegno di legge, non sono state contestate validamente dal ministro Pastore, né dagli oratori di maggioranza. Non è stata contestata cioè la tesi che ci troviamo di fronte ad un organismo di azione pubblica centralizzato, con tendenza tecnocratica, in nome di quella filo-

sofia dell'efficienza che cela malamente la sfiducia negli istituti rappresentativi. Quello soprattutto che ci interessa porre in rilievo è l'insufficiente volontà politica di realizzare le riforme dell'ordinamento dello Stato previste dalla Costituzione. Insufficiente volontà politica non solo per realizzare le riforme ma anche per anticipare e per prefigurare nel corso della discussione e dell'articolazione di questo disegno di legge le misure che vadano nella direzione delle autonomie regionali. Cioè, a noi sembra — ed è questo l'essenziale motivo ispiratore dei nostri emendamenti all'articolo 1 — che questi problemi di fondo debbano essere ricercati in una scelta che intendiamo operare, stimolati dalla necessità di un adeguamento delle attività degli enti locali, già costituiti o da costituire, ai compiti crescenti di intervento e di propulsione che debbono spettare alle autonomie locali.

Al riguardo, onorevole Pastore, posso senz'altro affermare che, per parte nostra, non si tratta di una astratta conservazione di potere degli enti locali, bensì della volontà di contribuire alla espansione delle autonomie locali e ad una qualificazione del ruolo che, in una moderna democrazia, deve spettare alle responsabilità locali. Perciò, onorevole ministro, a noi sembra che ella ieri abbia tentato di imbastire una polemica, sicuramente andata fuori bersaglio, quando ha confuso la nostra concezione della funzione delle regioni e delle autonomie locali con una concezione che fa delle regioni organi di contrapposizione territoriale allo Stato. Leggo sul *Resoconto sommario* che ella accetta questa impostazione ascrivendo artatamente a noi comunisti una presunta visione dei poteri locali intesi come contropoteri e come strumenti di contestazione, da usare in senso dirompente contro lo Stato centrale.

Onorevole Pastore, non è questa la nostra posizione; anzi, a me pare che questa posizione, contro la quale ella è sceso in campo, sia invece proprio quella arcaica, primitiva e, comunque, strumentale, che tanto spazio ha avuto nella concezione del movimento cattolico, nel momento in cui tale movimento si trovava fuori dello Stato liberale. Evidentemente, non è questa la nostra posizione e non credo neppure che sia effettivamente la vostra, in questo momento, visto che voi avete modificato questa vostra primitiva impostazione.

La programmazione, a nostro parere, è fondata innanzitutto sulla coesistenza di due termini fondamentali: pianificazione e democrazia. E noi con questi nostri emendamenti ci muoviamo appunto sul filo di questa che

riteniamo una identità necessaria nel momento in cui affrontiamo il discorso degli interventi nel Mezzogiorno. Identità, cioè coesistenza dei due termini — pianificazione e democrazia — che evidentemente portano a concepire le regioni in maniera del tutto diversa da quella contro la quale ella si è scagliato. Per noi, battersi per la regione significa battersi per creare gli strumenti previsti dalla Costituzione che hanno questo specifico compito. Innanzitutto, si tratta di strumenti che debbono essere utilizzati come mezzi per il superamento di visioni e di dispersioni localistiche.

In secondo luogo — e lo abbiamo già detto con chiarezza in altre occasioni — regioni significa per noi creare una arena di scontro e di avanzata, una sede responsabile di decisione, per far avanzare una alternativa democratica e articolata di sviluppo contro il meccanismo attuale di sviluppo monopolistico. La nostra scelta, insomma, è per una riforma degli istituti rappresentativi, per la creazione di nuovi organi di autonomia e di potere politico e, primo fra tutti, delle regioni. E, questa, una scelta operata nel senso della esaltazione del rinnovamento delle funzioni e dei poteri di decisione degli enti locali; e nel senso di una battaglia che arricchisca e nutra tutto il sistema di una ricca e forte articolazione democratica, nella quale trovino posto e funzione autonoma i partiti, i sindacati e nuovi organi di democrazia di base.

A questo confronto, onorevole Pastore, ella è mancato ieri nel suo discorso di replica, polemizzando con una posizione che non è nostra e che voi stessi avete cancellato, almeno a quanto sembra, dalle vostre impostazioni.

Ma noi per la verità, come ella ricorda, abbiamo sollevato anche il problema del rispetto, e non della mortificazione, dei poteri locali a proposito di un altro avvenimento politico sul quale ella ha conservato il più stretto silenzio. Poiché immagino che si sia trattato di una dimenticanza nel suo discorso di replica, che per motivi di carattere generale deve rispondere a molte delle questioni sollevate, vorrei ricordarle, onorevole Pastore, la domanda che abbiamo formulato, sperando che ella trovi l'occasione nel corso della discussione di questo provvedimento di darci una risposta.

Noi le abbiamo parlato del convegno organizzato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, del convegno dei sindaci meridionali, che è stato all'improvviso rinviato.

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Questa notizia mi riesce nuova.

CAPRARA. Attendo una risposta che sarebbe altrettanto nuova.

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. L'abbiamo già data.

CAPRARA. Non ne avrei parlato se l'onorevole Pastore avesse inserito nel suo discorso una risposta a questa domanda. Ho chiesto all'onorevole Pastore — ripeto il quesito — non tanto di conoscere i motivi del rinvio del convegno, quanto di sapere che cosa egli ha fatto perché si tenesse questa assemblea e in che modo comunque egli concepisce un contributo degli enti locali nel corso del dibattito di questa legge, non certo alla fine, cioè in che modo egli ritiene di poter agevolare e stimolare questo contributo nel corso della presente discussione e non alla fine perché, come ella sa, onorevole Tesaurò, il convegno è stato rinviato alla fine di giugno, quando il ministro Pastore presume che l'*iter* parlamentare della legge di proroga della Cassa sarà concluso.

Gradiremmo perciò su questo importante punto una risposta specifica del ministro che porti il discorso su un tema concreto: quello del modo con il quale si organizza quella pluralità di interventi del sistema democratico che vanno dai dibattiti e dalle decisioni del Parlamento al contributo degli enti locali meridionali (province, regioni, comuni).

Noi le abbiamo rivolto anche un'altra domanda riguardante i consorzi delle aree di sviluppo industriale, tema sul quale è in corso una discussione anche in seno al movimento operaio. Qual è la risposta che ella dà su questo punto? Se ho ben capito, nel suo discorso a proposito di tali consorzi ieri ella ha dichiarato sostanzialmente che si tratta di organi transitori, destinati ad essere assorbiti allorché saranno concretamente operanti i poteri spettanti ai comuni, alle province e alle regioni. Sull'argomento, com'è noto, il nostro gruppo ha presentato una serie di emendamenti che saranno svolti da miei colleghi di gruppo. Su questo punto gradirei una risposta precisa, perché se tali consorzi dovranno effettivamente essere organismi transitori, avrebbe ragione l'onorevole Lezzi ad affermare che il tempo impiegato in questa attività sarebbe perduto.

Il ministro sa che noi avversiamo il sistema dei consorzi delle aree di sviluppo industriale: noi vogliamo infatti realizzare la piena autonomia degli enti locali, conferendo a questi nella loro pienezza la capacità e il titolo giuridico di consorziarsi per effettuare le scelte urbanistiche che, secondo la legge vigente, rientrano nella sfera di potestà degli

enti locali, e di conseguenza tutte quelle scelte di carattere economico e sociale che costituiscono il tessuto connettivo di una programmazione economica e di una pianificazione urbanistica coerente e moderna.

Per quanto attiene specificamente al nostro articolo aggiuntivo 1-*bis*, esso tende ad introdurre una modificazione della composizione dei comitati regionali per la programmazione economica, in modo che possano essere chiamati a farne parte anche i rappresentanti dei comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti.

L'altro emendamento, sostitutivo dell'articolo 1, si riferisce ai poteri delle regioni sia a statuto speciale sia a statuto ordinario. Noi chiediamo cioè che le regioni a statuto ordinario siano investite della potestà di formulare e di proporre i piani di coordinamento al Comitato interministeriale per la ricostruzione che, in base al presente provvedimento, è abilitato ad approvarli. È nostra intenzione far sì che su questo terreno si esca dalle formule equivocate e vaghe dell'intesa tra le amministrazioni centrali e quelle regionali, e che pertanto l'esercizio di questa potestà sia chiaramente sancito per legge. In definitiva, chiediamo che i piani siano formulati e proposti dalle regioni e che nel Comitato interministeriale per la ricostruzione siano immessi i rappresentanti dei consigli regionali del meridione eletti in modo tale da garantire in essi la presenza delle minoranze. Si tratta non soltanto di realizzare un'affermazione di principio, sulla quale probabilmente gran parte della Camera è d'accordo, ma di sancire in concreto il diritto delle regioni di presentare proposte per la formulazione dei piani di coordinamento.

In assenza delle regioni a statuto ordinario, noi proponiamo che i rappresentanti regionali siano eletti dagli organismi che in questo momento esercitano parte dei poteri e delle funzioni delle regioni, cioè i consigli provinciali. In altre parole chiediamo che i rappresentanti regionali vengano eletti da assemblee comuni dei consigli provinciali, affinché la rappresentanza diretta delle popolazioni interessate a livello regionale venga realizzata in modo soddisfacente.

Onorevole Barbi, le ricordo che in materia vi è una proposta presentata dal sindaco di Napoli, avvocato Clemente (lo cito questa volta non per ragioni polemiche), all'assemblea nazionale dei comuni d'Italia. Partendo dalla necessità di trovare interlocutori validi in seno al Comitato per il coordinamento, l'avvocato

Clemente ha proposto di rendere istituzionale un organismo intermedio tra le regioni, che ancora non esistono, e gli organi della programmazione anche per ciò che concerne l'intervento straordinario. La proposta, che mi sembra meriti di essere presa in considerazione (e non vorrei, onorevole Barbi, che, anziché lei, fossi io a prenderla in considerazione) in altri termini tende all'unione delle province e dei comuni della Campania, che devono poi eleggere queste rappresentanze e concordare con i comitati per i piani di coordinamento la comune volontà dei comuni e delle province. In attesa dell'attuazione delle regioni si tratta di elaborare una soluzione intermedia che assicuri una rappresentanza diretta delle popolazioni interessate.

Il punto più importante è però quello riguardante i piani regionali. È stato preannunciato dalla maggioranza un emendamento che mi sembra interessante...

TESAURO, *Presidente della Commissione*. È stato già presentato.

CAPRARA. Me ne compiaccio.

... nel quale si parla della necessità di interventi pubblici in attuazione del programma economico nazionale « sulla base dei piani regionali ». Questa proposta è senz'altro da noi condivisa. Rimane però aperto il problema: da chi dovranno essere elaborati i piani regionali? Su questo punto occorre forse dire qualcosa di più, stabilendo esplicitamente come e dove si dovrà procedere all'elaborazione dei piani regionali prima dell'attuazione delle regioni, giacché dopo la loro attuazione tutto diventa chiaro.

In proposito vorremmo richiamare la particolare attenzione degli onorevoli colleghi sulle disposizioni del nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 1 nelle quali definiamo le finalità dei piani regionali e le loro dimensioni territoriali e sociali nelle zone omogenee già incluse nella legge per la rinascita della Sardegna e stabiliamo il diritto delle regioni di predisporre questi piani di carattere regionale.

Ella, onorevole Pastore, ha parlato ieri della serietà con la quale ci muoviamo sul terreno della battaglia regionalistica. Nel prendere atto di tale affermazione, rivendichiamo al nostro partito il merito di avere dato un concreto contributo all'impegno e alla serietà di una ricerca comune per prefigurare strumenti che s'inquadrino nell'attuazione delle regioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Bonea, Zincone e Cariota Ferrara hanno proposto di

sostituire i commi primo, secondo, terzo e quarto con il seguente:

« Al fine di promuovere ed agevolare la localizzazione e la espansione delle attività produttive nei territori meridionali indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, il Comitato dei ministri formato dai ministri del bilancio, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti e aviazione civile, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali, della sanità, del turismo e spettacolo formula piani generali pluriennali di coordinamento degli interventi pubblici »;

al quinto comma, di sostituire le parole: « di cui al terzo comma », con le altre: « di cui al primo comma »; al sesto comma, di sostituire le parole: « Le regioni presentano le proposte per », con le altre: « Le regioni autonome prospettano »; di sopprimere il settimo comma; nonché di sostituire l'ottavo comma con il seguente:

« I piani di coordinamento sono attuati, secondo le rispettive competenze, dalle amministrazioni e dalla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il mezzogiorno) tenendo conto del carattere aggiuntivo degli interventi della Cassa per il mezzogiorno ».

Gli onorevoli Bozzi, Bonea e Zincone, infine, hanno proposto di sostituire, all'ultimo comma, le parole: « di cui al terzo comma », con le altre: « di cui al primo comma ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BOZZI. Mi soffermerò — anche in riferimento all'emendamento all'articolo 1 svolto dall'onorevole Tesauro e del quale finora non è chiara la paternità — su tre punti, molto schematicamente: 1) il riferimento che si fa nell'articolo 1 alla « programmazione economica » ed al « piano regionale »; 2) la figura del ministro; 3) il rapporto fra piani di coordinamento e bilancio delle amministrazioni statali.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

BOZZI. Quanto al primo punto, evidentemente l'onorevole Pastore ha avvertito in parte la validità delle argomentazioni che mi ero permesso di svolgere in sede di discussione generale. Dico « in parte », perché quanto ha or ora illustrato l'onorevole Tesauro non è

chiaro. L'onorevole Tesauro ha ribadito che il programma del Comitato interministeriale per la ricostruzione si deve effettuare in attuazione del programma economico nazionale. Fermiamoci a questo punto (parleremo poi brevemente dei piani regionali). Ora, questo « programma economico nazionale » esiste (dichiaro subito che noi liberali non siamo contrari ad una programmazione; lo abbiamo dimostrato in un recente convegno che abbiamo tenuto a Roma). Allora il Comitato interministeriale elabora un programma in attuazione di un programma economico nazionale che non esiste. È logico questo? Che cosa sta sotto questa formula? Sta la volontà esclusivamente politica di introdurre in una legge una nozione vaga e indeterminata di programmazione economica nazionale. Soltanto questo è lo scopo, non altro.

È un bel modo di legiferare, signor ministro? Se in ipotesi (non è da escludere) della programmazione economica nazionale non si dovesse far niente — sino ad oggi è una figura astratta: bisognerà pure ancorarla ad un qualche contenuto — se il programma già predisposto, rivisto dal C.N.E.L., non sarà presentato o non sarà approvato, ebbene, che cosa significherà l'attuazione del programma nazionale? Noi avremo impegnato in un atto solenne, qual è la legge, il Parlamento ad elaborare un programma economico nazionale che non si sa quale sarà e se ci sarà. Domando: è un modo logico, corretto, di legiferare? Veramente il centro-sinistra, oltre alle altre benemeritenze che ha, aspira anche all'*Oscar* delle leggi più scorrette che sia possibile immaginare?

Questa era un'osservazione tanto ovvia che l'onorevole Tesauro, fertile, ha introdotto un secondo comma per cercare di metterci una pezza, a colore, dicendo: « Il primo piano pluriennale di coordinamento, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, è predisposto sulla base delle direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai ministri del bilancio e del tesoro ».

Quindi il primo piano pluriennale di coordinamento si deve fare in attuazione di un programma che non esiste: e questa è una pura constatazione. Si dice: nell'ipotesi in cui questa programmazione non vi fosse (come se non si sapesse già che non c'è), allora si ricorrerebbe ad ulteriori direttive.

In Italia le leggi sono state fatte sempre in modo diverso. Perché voler vincolare fin

d'ora il Parlamento dicendo che vi dovrà essere una programmazione economica? Quando verrà, la discuteremo. Perché mettere il carro avanti ai buoi, suscitando anche delle aspettative? Quale concetto si farà l'opinione pubblica di un Parlamento il quale dice che il piano di coordinamento si pone in attuazione di una cosa vaga ed incerta, che non esiste e della quale si danno le più diverse ed opposte interpretazioni, tanto che è necessaria una aggettivazione particolare con la quale si accompagna sempre l'espressione « programmazione economica »: « impegnativa », « coercitiva », « indicativa », « scorrevole » e così via?

Ognuno vi appone un aggettivo qualificativo, il che dimostra che un concetto unitario, univoco, non esiste. Vogliamo legiferare in questo modo per impegnare noi stessi? Veramente prego la Commissione e il ministro di voler rivedere questo punto: questa mia richiesta non pregiudica niente, ma vale soltanto a dare una prova di serietà, vorrei dire di serietà verso il Parlamento.

Passo al secondo aspetto. Si dice: non soltanto in attuazione del programma economico nazionale, ma anche sulla base dei piani regionali. Ora, qui noi, attraverso questa legge che deve riguardare interventi cosiddetti straordinari nel Mezzogiorno, introduciamo novità importanti. Discutiamo di strafuori, surrrettiziamente su temi che hanno bisogno invece di una lunga meditazione. Intanto affermiamo il principio che vi saranno piani regionali, e lo affermiamo con legge. Che cosa sono questi piani regionali? Nella relazione stesa in quel convegno al quale ho fatto riferimento — non che essa sia un testo sacro come la *Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965*, ma ha, almeno per noi, una certa importanza — ci siamo soffermati su questo aspetto: sull'intervento delle regioni nell'attività di programmazione. Nessuno contesta che le regioni un ruolo lo debbano avere. È chiaro che noi siamo contrari all'istituzione delle regioni; ma se, malauguratamente, saranno istituite, un ruolo debbono averlo. Quale? Il ruolo del piano regionale? Che cosa significa « piano regionale »? Vi è qualcuno in quest'aula che si sia soffermato a discuterne sotto il profilo giuridico? Pongo questi interrogativi all'attenzione dei colleghi, perché si tratta di cose molto importanti. Le regioni — e questo vale tanto per le regioni a statuto speciale quanto per le altre — avranno potestà di fare piani di programmazione economica aventi valore nell'ambito regionale? Lo nego, lo nego anche per le regioni a statuto speciale.

PRINCIPE. E allora come si spiega il piano per la Sardegna?

BOZZI. Lasci stare, quello è un piano fatto dallo Stato, non dalla regione sarda, la quale interviene soltanto in sede di attuazione.

Comunque questo è un campo ancora aperto. Non voglio dire « sì » o « no »; voglio solo osservare che è un campo aperto alla discussione e noi non dobbiamo pregiudicare niente, perché potremmo danneggiare le stesse regioni.

Se la programmazione economica un concetto deve esprimere, è un concetto di unitarietà, un concetto anche di centralizzazione, una volta formata. Capisco l'intervento delle regioni, la loro partecipazione attiva nel momento di formazione del piano. Ma una volta che esso sia stato formato attraverso la collaborazione delle regioni, dei sindacati o di altre formazioni pluralistiche della nostra società, il piano esprime un indirizzo unitario, altrimenti non è un piano. Comunque, sia esso come dico io, o sia diversamente, non lo dobbiamo pregiudicare di straforo introducendo in una legge questa nozione indeterminata di piano regionale che crea aspettative. D'altra parte, quale connessione inscindibile vi è con gli interventi straordinari della Cassa per il mezzogiorno? Nessuna. Si tratta solo di formule velleitarie: si tiene ad affermare che vi è la programmazione economica, e questo carezza l'orecchio. Quindi è anche — scusate — una cosa estremamente penosa.

Desidero ora soffermarmi — ed è il terzo punto — anche qui brevemente, sulla questione del ministro senza portafoglio.

Vede, onorevole Tesauro, l'espressione che a lei non piace (non vi è alcuna malizia nel mio dire): « senza portafoglio », vuol dire, se non sbaglio, senza attribuzioni predeterminate. Portafoglio è questo, i biglietti che stanno in questo portafoglio sono le competenze dei ministri. Ella è stato *in re facili multus, in re difficili mutus*. Quando ella sostiene che è ammessa la figura del ministro senza portafoglio, sfonda, come volgarmente si dice, una porta aperta.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Anche parlamentari liberali sono stati ministri senza portafoglio.

BOZZI. E che cosa vuol dire?

Ella, dicevo, sfonda una porta aperta. Le ricorderò che vi fu un dibattito — ella lo sa meglio di me — al Senato, su iniziativa del senatore Terracini, per discutere sulla legittimità costituzionale della figura del ministro

senza portafoglio. Il senatore Terracini partiva da un punto di vista particolare, secondo il quale, non essendo prevista nella Costituzione rigida la figura dei ministri senza portafoglio, questa figura doveva essere comunque esclusa. Ad ogni modo, la prassi ormai accettata ha ammesso questa figura che oggi non si può discutere perché il Parlamento l'ha confortata della sua approvazione votando la fiducia all'attuale Governo. Ma il ministro senza portafoglio, cioè senza attribuzioni, con un incarico che il Presidente del Consiglio dei ministri gli dà, non è ministro con attribuzioni e senza ministero. La nostra Costituzione (questo è un punto importante perché certe innovazioni si pongono piccole piccole e poi si creano situazioni precostituite che ci ritroviamo in altre situazioni), la nostra Costituzione, che è rigida, prevede ministeri a capo dei quali stanno i ministri. Ora voi qui create un ministro con attribuzioni, onorevole Pastore, che sono accresciute dagli emendamenti che voi avete approvato.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. È una tradizione in gran parte liberale. È una tradizione costituzionale.

BOZZI. Ella però, onorevole professore Tesauro, mi deve citare una legge in cui sia previsto un ministro senza ministero ed al quale siano conferite attribuzioni. Non esiste nella nostra legislazione il caso di un ministro, provvisto di attribuzioni, al quale non corrisponda un ministero. Le attribuzioni sono dei ministeri, a capo dei quali sono ovviamente dei ministri. E questa è una garanzia prevista dalla nostra Costituzione che (dobbiamo ricordarlo?) è rigida. Perché un ministro significa un ufficio, con competenze, con responsabilità e con un congegno di controlli! Tutto ciò manca nel presente provvedimento, che crea un ministero anomalo (diciamo le cose col loro nome), costituito in parte dalla segreteria (che non cessa di esser tale, onorevole Pastore, perché non si chiama più « generale »; ciò che conta è che sia una segreteria con cento elementi. La chiami « generale » o in altro modo non importa: non le etichette, ma la sostanza è quella che conta); e l'ufficio esecutivo, come ella ha detto, è la Cassa per il mezzogiorno. È una struttura anomala che, ripeto, non è un ministero. Voi dite che create un ministero attraverso questa nuova articolazione, ma io contesto che si possano dare per legge attribuzioni ad un ministro senza dar vita ad un ministero. Del resto, mancano precedenti del genere nella nostra legislazione. L'esempio dei ministri

senza portafoglio costituisce proprio la riprova di quel che dico io, perché il fatto che si tratti di un ministro senza portafoglio dimostra che è privo di attribuzioni.

Quarto punto. Noi abbiamo proposto la modificazione del penultimo comma dell'articolo che suona: « I piani pluriennali impegnano, secondo le rispettive competenze, le amministrazioni e la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il mezzogiorno) da adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione ».

Nel mio intervento (non so se il ministro Pastore abbia risposto su questo punto: non ho potuto ascoltare tutta la sua replica) sottolineai una questione che mi parve avere una certa importanza per questa circostanza e per la struttura della futura programmazione, se vi sarà. (Questa è un'anteprima). Ho detto che i piani della Cassa impegnano non solo la Cassa (è ovvio) ma anche le amministrazioni statali. Manca però il coordinamento. Vi è una subordinazione delle amministrazioni statali ai piani della Cassa.

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Non sono i piani della Cassa, ma i piani di coordinamento elaborati oggi dal C.I.R. e domani dal C.I.P.

BOZZI. Ella ha ragione: i piani di coordinamento impegnano la Cassa e le amministrazioni pubbliche. La situazione non muta, perché il personaggio è estraneo sia nella prima sia nella seconda ipotesi, e questo personaggio è il Parlamento.

Quando voi affidate al Comitato dei ministri (nemmeno al Consiglio dei ministri) la elaborazione di piani che devono impegnare le amministrazioni statali, ditemi quale funzione rimane al Parlamento quando è chiamato a discutere i bilanci relativi alle amministrazioni statali stesse. Se queste cose hanno un senso, se le leggi hanno una logica, noi siamo vincolati. Impegnare vuol dire creare una situazione ed estromettere, sia pure in parte, il Parlamento dalla formazione dei programmi statali. Rispondetemi, ditemi che non non è così; ma spiegatemi allora come interviene il Parlamento.

Ciò che è veramente pericoloso nella programmazione (e questa è una prima attuazione) è il tentativo (che non sono io a denunciare) di espropriare il Parlamento a favore dell'esecutivo.

Il Comitato interministeriale, composto di ministri, è senza dubbio un organo rispettabilissimo, ma non è il Parlamento. Quando il Comitato interministeriale elabora i program-

mi, coordina e impegna le amministrazioni statali, il bilancio diventa ancora più rigido e il Parlamento viene esautorato della sua funzione di intervento perlomeno nel settore che riguarda quelle amministrazioni statali.

Rispondetemi, ed io sarò lieto di prendere atto delle vostre obiezioni.

Questi sono i punti di fondo dell'articolo 1, che poi ricorrono negli altri articoli applicativi di tale norma. Richiamo su di essi l'attenzione del Parlamento. Non facciamo cose inutili, delle quali non sappiamo chiaramente cosa possono produrre magari contro la stessa nostra volontà, non facciamo cose solo perché sedotti da certe formule sulla programmazione e sui piani regionali; tutte cose che possiamo dire nei comizi, ma non in una sede solenne come quella della formazione di una legge in Parlamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caradonna, Almirante, Grilli e Cruciani hanno proposto di sopprimere, al primo comma, la parola: « meridionali ».

Gli onorevoli Caradonna, Almirante, De Marsanich, Michelini e Turchi hanno proposto, al primo comma, dopo le parole: « successive modificazioni ed integrazioni », di aggiungere le parole: « nonché nell'intero territorio delle province di Roma, esclusa la capitale, e di Viterbo, cui sono estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni della presente legge ».

L'onorevole Caradonna ha facoltà di svolgere questi due emendamenti.

CARADONNA. Ritiriamo il primo emendamento, mentre manteniamo il secondo, che abbiamo presentato per una ragione di giustizia, sulla quale non credo che il ministro e i colleghi (perlomeno quelli del Lazio) possano nutrire dubbi. Si tratta di rendere giustizia alle province di Roma e di Viterbo.

La provincia di Roma, esclusi otto comuni che rientrano nella sfera operativa della Cassa per il mezzogiorno, è una zona economicamente depressa a tal punto che forse è difficile trovare nello stesso Mezzogiorno zone altrettanto depresse. Non si comprende come mai la provincia di Roma, che ha ben 413 comuni, sia stata abbandonata al punto che chiunque si allontani alcune decine di chilometri dalla capitale può vedere paesi in condizioni miserande di arretratezza, con una agricoltura misera, privi di opere igieniche e di quelle infrastrutture di cui tanto ci si riempie la bocca.

È una situazione di ingiustizia assoluta, soprattutto se si tiene conto che la zona operativa della Cassa per il mezzogiorno arriva

ad Arsoli e a Carsoli, dove finisce l'Abruzzo e comincia la provincia di Roma. Passando dall'Abruzzo al Lazio si entra in una zona chiusa a qualsiasi speranza di progresso. Particolarmente grave è la situazione della misera zona del sublacense, ad appena 70 chilometri da Roma, dove i sindaci e le popolazioni sono giunti al punto di promuovere una seria agitazione per affidare il servizio dei trasporti automobilistici alla « Stefer » anziché alla ditta Zeppieri !

È vero che la capitale dovrebbe assorbire la manodopera della provincia di Roma, ma ciò avviene soltanto in parte. Ogni anno risultano immigrate nel comune di Roma dalla provincia circa 15 mila persone, ma soltanto una minima parte di esse trova lavoro nelle poche industrie della capitale mentre d'altra parte i posti nelle amministrazioni statali vengono attribuiti per pubblico concorso e quindi sono occupati da cittadini provenienti da ogni regione d'Italia. Questi immigrati finiscono così con il gravitare verso il comune di Roma, divenuto la casa in cui vogliono entrare tutti i poveri contadini della provincia che non trovano un'altra occupazione.

Non meno forte la pressione che viene esercitata sulle aziende municipalizzate, le quali occupano personale in misura tripla o quadrupla rispetto alle effettive necessità; e tutto ciò perché si vede in queste assunzioni, ottenute ricorrendo alle raccomandazioni, l'unica via per trovare un lavoro stabile e ben retribuito. Si verificano così episodi clamorosi e drammatici come quello relativo ad un concorso per l'assunzione di giardinieri presso il comune di Roma e per il quale sembra siano state presentate ben 10 mila domande, per lo più di contadini della provincia di Roma.

Questo stato di cose trova la sua spiegazione nel fatto che le popolazioni della provincia di Roma sono state abbandonate a se stesse e la società italiana non ha fatto assolutamente nulla per loro. Basti pensare che 55 comuni fra i 113 nei quali è suddivisa la provincia di Roma sono dichiarati località economicamente depresse. Analoghe considerazioni valgono per la provincia di Viterbo, che si sta popolando.

Non si comprende dunque perché a queste due province non debbano essere estese le provvidenze della Cassa per il mezzogiorno, già operante in una parte della provincia di Rieti e nel vicino Abruzzo. L'ampliamento della sfera di attività della Cassa alleggerirebbe il peso che le economie depresse dei vicini comuni esercitano sulla capitale, riversando

verso di essa manodopera non qualificata e gente che arriva a Roma senza alcuna qualificazione professionale e priva di concrete possibilità di lavoro, alla ricerca di una sistemazione qualsiasi. Non si tratta soltanto, dunque, di soddisfare un'esigenza di giustizia sociale ma anche di mantenere un certo equilibrio nell'economia, dell'entroterra della capitale.

Vi è quindi da stupirsi che i parlamentari della provincia di Roma, ad eccezione di quelli liberali fattisi promotori di un'apposita proposta di legge, non si battano per l'inclusione della provincia di Roma, esclusa naturalmente la capitale per la quale dovrebbe essere approvata la legge speciale, nel campo di attività della Cassa per il mezzogiorno, non si adoperino in questo momento per far sì che le province di Roma e di Viterbo abbiano i benefici della Cassa per il mezzogiorno.

Vi sono cento aziende industriali a Latina ed altrettante nel frusinate. Nella zona di Latina affluisce manodopera specializzata dal nord. La provincia di Roma, però, vive nella miseria, non è in grado di sfruttare le sue possibilità turistiche e nemmeno, nonostante la breve distanza dalla capitale, di ospitare quel turismo medio che in genere si orienta verso la villeggiatura di collina e di montagna, poiché manca financo l'acqua. Si è avuta persino la tragedia dell'epidemia di Velletri, una città che a tutt'oggi è senz'acqua. Così avviene per decine e decine di comuni.

Per quale motivo l'attività della Cassa per il mezzogiorno non deve essere estesa a questi territori? Di fronte al silenzio soprattutto dei deputati della maggioranza vi è da pensare che essi, forse, desiderano che queste zone rimangano depresse per far sì che vi siano persone che piatiscano un posto al comune di Roma, posto che viene concesso dall'alto, per potere, in questo modo, « raccattare » voti. Non vorrei dare questa interpretazione malevola, ma senza alcun dubbio non ve ne è un'altra plausibile, poiché dal punto di vista sociale, economico e di equità le province di Roma e di Viterbo non possono non essere incluse nelle zone di competenza delle provvidenze della Cassa per il mezzogiorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zincone, Bozzi e Bonea hanno proposto il seguente emendamento, già proposto all'articolo 2, ma da riferire però all'articolo 1: dopo le parole: « e integrazioni », aggiungere le altre: « ivi comprese le province di Roma, Rieti e Viterbo e le isole di Capraia, Gorgona, Montecristo, Pianosa e Giannutri ».

L'onorevole Zincone ha facoltà di svolgerlo.

ZINCONI, *Relatore di minoranza*. A differenza dell'emendamento Caradonna, il nostro comprende anche il comune di Roma, per motivi che mi sembrano evidenti e che ho già esposto in sede di discussione generale.

Il primo motivo concerne l'organicità della programmazione. Non si può fare un programma organico, anche urbanistico del comune di Roma e della sua provincia, con una zona economica spostata verso sud. Se, per esempio, vogliamo fare un programma industriale, dobbiamo pensare che il porto di Roma, Civitavecchia, non rientra nel comprensorio delle provvidenze della Cassa per il mezzogiorno. Viceversa vi è un insieme di provvedimenti in corso di attuazione e di studio per spostare tutto lo sviluppo industriale di Roma (come in parte è già stato fatto) verso sud, cioè verso Latina, Pomezia, verso quel piccolo lembo del comune di Roma che è compreso nella Cassa, cioè in zona economicamente, geopoliticamente e geoeconomicamente sbagliata, per un motivo giuridico, soltanto perché vi è la Cassa per il mezzogiorno.

In secondo luogo ho sentito parlare molto degli enti regione (a cui non credo) e dei loro poteri di intervento in questo settore. Noi abbiamo una mezza regione la quale non si sa bene che cosa dovrebbe fare. Abbiamo una regione dove vi sono due province comprese interamente nel comprensorio della Cassa; un pezzo di provincia, cioè la zona meridionale della provincia di Roma, compresa nel comprensorio della Cassa; un pezzettino di provincia, cioè il circondario di Cittaducale nella provincia di Rieti, compreso nel territorio della Cassa. Ora voi volete costituire regioni che abbiano programmi e piani organici di sviluppo e, poi, volete continuare a mantenere questo strano mostro di una regione che è mezza in un quadro economico e mezza in un altro.

Quanto al terzo motivo desidero dire che da molti anni torniamo a ripetere che Roma non è una città abbastanza industriale, che Roma si deve industrializzare, mentre è stato creato a sud di Roma un disincentivo permanente che porta le iniziative economiche romane a collocarsi ad Aprilia, a Pomezia. Se guardiamo alle firme che figurano su questi stabilimenti, noi constatiamo che si tratta di ditte e di imprese che avrebbero prosperato e prosperavano in precedenza a Roma.

Ora, il problema è questo: volete Roma città industriale o no? Se volete Roma città

industriale, la dovete inserire nel comprensorio della Cassa per il mezzogiorno; se non volete Roma città industriale, ditelo ma allora aggiungete che a Roma le uniche attività industriali permesse sono, per esempio, quelle... dei frati di Albano. Ditelo, e sarà così; però non ci venite poi a raccontare che Roma non è una città industriale e che i romani non si industrializzano. I romani devono dar vita ad industrie serie, non devono dedicarsi alle più disparate speculazioni: quando queste, poi, si verificano, si dice che la colpa è della romanità, sia pure di una romanità non classica, ma romantica e tabacchicola.

PRESIDENTE. L'onorevole Turchi ha proposto, al primo comma, dopo le parole: « successive modificazioni e integrazioni », di aggiungere le parole: « nonché alle province di Roma, Viterbo, Rieti e alle isole del Tirreno ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Grilli, Cruciani e Caradonna hanno proposto, al primo comma, dopo le parole: « successive modificazioni ed integrazioni », di aggiungere le altre: « nonché nell'intero territorio della provincia di Ascoli Piceno, cui sono estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni della presente legge »;

al primo comma, dopo le parole: « successive modificazioni ed integrazioni », di aggiungere le altre: « nonché nell'intero territorio delle province di Pesaro, Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno, cui sono estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni della presente legge ».

L'onorevole Grilli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GRILLI. A me interessa soltanto mettere in evidenza due fatti che sono emersi ieri nel corso del discorso dell'onorevole Pastore.

In polemica con l'onorevole Chiaromonte, il ministro ha detto di meravigliarsi della tesi sostenuta dai comunisti, secondo i quali l'intervento straordinario fatto attraverso la Cassa sarebbe in contraddizione con la politica di programmazione, e ha aggiunto che nella situazione attuale del Mezzogiorno, una azione straordinaria, congiunta ad un intervento ordinario rafforzato, è richiesta per i prossimi anni in forma più complessa e più avanzata che nel passato. Non si può affidare — ha proseguito il ministro — la risoluzione dei problemi economici del Mezzogiorno alla sola politica generale; una tale ipotesi finisce per risolversi in una ipotesi di mercato classica, ignorando tutta la gamma dell'intervento

pubblico che negli ultimi anni ha dimostrato di poter apportare elementi propulsivi di primaria importanza.

Vorrei che ella, onorevole Pastore, dichiarasse se riconosce o meno alla regione marchigiana (per la quale ho presentato apposita proposta di legge) le stesse condizioni di depressione del Mezzogiorno; e se questa regione si trova in condizioni di depressione, non vedo perché la tesi che ella avanza per sostenere la bontà del disegno di legge non debba valere anche per le altre zone depresse.

Ella, invece, ha liquidato sbrigativamente la nostra richiesta e quella di altri colleghi relativa all'estensione dell'azione della Cassa. « Circa le richieste — ella ha detto — di spostamento verso altre zone dei confini di intervento della Cassa per il mezzogiorno, rilevo che il problema deve essere risolto prevedendo, nel quadro della politica di programmazione, un insieme coordinato di misure per il riequilibrio territoriale, nonché con la legge di prossima presentazione per gli interventi del centro-nord ». In altre parole, la tesi che ella ha sostenuto per il Mezzogiorno non è più valida per regioni altrettanto depresse quanto quelle specificamente meridionali, anche se non si tratta di regioni del sud.

Ella ha parlato poi — ed io lo prevedevo, tanto che glielo dissi nel corso del mio intervento nella discussione generale — che il problema delle Marche, come di altre zone quali l'Umbria, sarà risolto nel quadro della Cassa per il centro-nord. Questa non è una novità. Noi abbiamo già sperimentato l'efficacia, l'attività propulsiva della Cassa per il centro-nord. Ci dice che tale attività sarà ordinata e che ella presenterà nuovi criteri. Non possiamo certamente discutere una questione di cui ignoriamo la sostanza, oltre che la forma.

Rinnovo quindi la mia richiesta di estensione della Cassa a tutto il territorio marchigiano, perché vi sono dati a sua disposizione e che ella indubbiamente conosce che stanno a comprovare come riferendoci alle Marche noi dobbiamo parlare di una regione depressa, se non più dell'Abruzzo, almeno quanto l'Abruzzo. Anche perché, per esempio, nella regione abruzzese noi vediamo uno spostamento di attività marchigiane, le quali, non avendo possibilità di incentivazione nel loro territorio, rifluiscono verso la più vicina regione del confine meridionale.

In linea subordinata io ho chiesto almeno l'estensione del confine dell'azione della Cassa a tutta la provincia di Ascoli Piceno. Siamo dinanzi a questo strano fenomeno: la pro-

vincia di Ascoli Piceno venne inclusa, per il comprensorio della valle del Tronto, nel 1954, nella zona operativa della Cassa, mentre il resto della provincia di Ascoli ne è rimasto escluso. In sostanza, le ragioni che nel 1954 indussero il Parlamento a valicare il confine posto nel 1950 all'azione della Cassa, a mio giudizio devono essere altrettanto valide per estendere almeno, in via subordinata — una volta che non si voglia riconoscere le esigenze dell'intera regione marchigiana — il confine di azione della Cassa a tutto il territorio della provincia di Ascoli Piceno.

PRESIDENTE. L'onorevole Cruciani ha proposto, al primo comma, dopo le parole: « successive modificazioni ed integrazioni », di aggiungere le parole: « comprendendovi l'intero territorio dei singoli comuni la cui popolazione non superi i 50 mila abitanti ».

Gli onorevoli Cruciani, Grilli e Caradonna hanno proposto al primo comma, dopo le parole: « successive modificazioni ed integrazioni », di aggiungere le parole: « nonché nell'intero territorio della provincia di Rieti, cui sono estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni della presente legge »; nonché allo stesso primo comma, dopo le parole: « successive modificazioni ed integrazioni », di aggiungere le parole: « nonché nell'intero territorio della provincia di Rieti e nel territorio delle province di Perugia e di Terni, cui sono estese in quanto applicabili tutte le disposizioni della presente legge ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CRUCIANI. Da tutti gli interventi svolti in quest'aula risulta in maniera molto evidente che al centro della nostra penisola si è creata una vasta fascia che confina con la Cassa per il mezzogiorno, una fascia che registra non solo un ritmo di sviluppo (come è stato detto) inferiore al resto dell'Italia, ma una vera e propria involuzione.

Non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che i benefici della Cassa negli anni passati hanno operato come polo di attrazione soprattutto per gli operatori più coraggiosi delle zone contermini. Da quindici anni, infatti, assistiamo allo spostarsi di iniziative persino già avviate, dalle province di Perugia, di Terni e di Rieti, verso zone limitrofe che usufruiscono dei benefici della Cassa.

Noi pertanto chiediamo l'estensione alla vecchia provincia di Perugia (che, come è noto, fino al 1927 comprendeva anche le province di Terni e di Rieti) di questi benefici.

Nel 1906, forse, venne fatta a questo proposito una valutazione più obiettiva perché i

problemi delle zone meno sviluppate furono affrontati a quel tempo comprendendo anche le province che ho ricordato. Non solo, ma anche di recente il Parlamento ha approvato una cosiddetta legge speciale per Assisi, con la quale erano previsti vari benefici a favore di quell'oasi particolare dell'Umbria che per tanti motivi aveva attirato la nostra unanime attenzione. Tuttavia, poco tempo fa alcune circolari ministeriali hanno annullato non solo quello che la legge prevedeva, ma anche ciò che precedenti circolari avevano affermato.

Sull'argomento abbiamo presentato anche interpellanze per dare alla legge una giusta interpretazione a favore di Assisi. Il ministro delle finanze ci promise, così, che in sede di discussione per l'estensione dei benefici della Cassa (gli *Atti parlamentari* ne fanno fede) il problema di Assisi sarebbe stato riveduto.

La Camera sa, inoltre, che in questi giorni deputati della regione di tutti i gruppi parlamentari hanno presentato altre mozioni, confortate, in questi giorni, da ordini del giorno approvati da tutti i consigli comunali e provinciali, affinché il problema dell'Umbria e della Sabina venisse risolto.

Quindi non è, questa, una battaglia isolata dell'onorevole Cruciani o dell'onorevole Franco Malfatti, ma è una battaglia che vede impegnate, con noi, le popolazioni delle zone interessate. Avevamo sperato, recentemente, nella nostra regione, di avere il reinvestimento Edison dell'unica azienda vitale in Umbria, la Terni. Dopo la nazionalizzazione elettrica, a causa dell'infelice emendamento Anderlini-Radi (perché il disegno di legge del Governo e il testo della Commissione non prevedevano la nazionalizzazione della Terni) speravamo almeno negli indennizzi. Ma, come tutti i colleghi sanno, venerdì scorso la fusione della Terni con la Finsider e con la Finelettrica ha tolto ogni speranza del genere. Quindi, non si avrà nemmeno un reinvestimento di questi che pure erano capitali acquisiti ad aziende ternane.

Ci si rinvia all'azione della Cassa per il centro-nord. Come ha detto ora l'onorevole Grilli, abbiamo già una esperienza della Cassa per il centro-nord. Avremmo almeno gradito che il dibattito sulla Cassa per il centro-nord si svolgesse contemporaneamente a quello sulla Cassa per il mezzogiorno, ma neanche questa nostra istanza, nonostante le pressioni esercitate e le assicurazioni avute, è stata accolta.

È accorso in Umbria, la settimana scorsa, il segretario politico della democrazia cristiana, onorevole Rumor; è venuto perché,

certamente, il partito di maggioranza aveva registrato una certa tensione in questa regione, che seguitava a degradare in una involuzione crescente. L'onorevole Rumor — e i giornali di domenica lo hanno ampiamente sottolineato — ha promesso tutto a questa regione i cui organi hanno compiuto così seri e accurati studi, che è l'unica ad avere un piano di sviluppo, un comitato per la programmazione già costituito, che ha avuto incontri con l'allora Presidente del Consiglio Fanfani e con tutti i deputati perché l'Umbria e le Marche erano zone non allineate e occorreva allinearle. Mi auguro, perciò, che gli impegni presi, tra scroscianti applausi, sabato, a Terni dal segretario nazionale del partito parlamentare più forte possano tradursi ora nell'accoglimento di questi emendamenti.

Per la provincia di Rieti e soprattutto la città di Rieti, citerò un solo fatto per fotografare la situazione. È fallito perfino il consorzio agrario, con un miliardo di *deficit*! È l'unico consorzio agrario d'Italia che si sia ridotto in questa situazione; e ciò dovrebbe dimostrare tangibilmente, onorevole ministro, che veramente siamo giunti al massimo della gravità della situazione economica, al culmine dell'esasperazione; che siamo vicini ad un autobus che sta passando, che si chiama Cassa per il mezzogiorno, che non abbiamo altre prospettive o speranze. Mi auguro che l'onorevole ministro, riesaminando la posizione che ieri ha assunto nel corso del discorso di replica, consenta a queste regioni di beneficiare di quanto altre regioni, che pure hanno superato per reddito quella di Rieti, oggi fruiscono.

PRESIDENTE. L'onorevole Franco Malfatti ha proposto al primo comma, dopo le parole: «... e successive modificazioni e integrazioni», di aggiungere le parole: «comprendendovi l'intero territorio dei singoli comuni con popolazione non superiore ai 50.000 abitanti».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MALFATTI FRANCO. L'emendamento ha, per la verità, un carattere tecnico e non si colloca in quella linea, che definirei irredentistica, di estensione dei confini della Cassa per il mezzogiorno ad altri territori che pure potrebbero avere (o almeno alcuni di essi) fondate ragioni per essere compresi, a mio avviso, nell'azione di intervento straordinario della Cassa per il mezzogiorno.

È una questione minima, ma credo che legiferare bene significhi anche prevedere, nelle leggi, anche le questioni minime, affinché esse non siano distorte dalla stessa legi-

slazione. Si tratta, in altre parole, di intervenire per correggere una situazione patologica che si è venuta creando in quei comuni che hanno parte del territorio che rientra nella sfera operativa della Cassa per il mezzogiorno e parte fuori, con l'eccezione, come è evidente, della città di Roma. Infatti mi sembra che l'ingresso della capitale d'Italia nella Cassa per il mezzogiorno (anche se una parte del territorio del comune di Roma beneficia dell'azione della Cassa) travolgerebbe sostanzialmente i criteri direttivi della politica di intervento straordinario nelle zone del mezzogiorno d'Italia. I quattro comuni che di fatto vengono compresi nel mio emendamento sono quelli di Velletri, Lanuvio, Albano e Rieti, i quali hanno soltanto una parte del loro territorio compresa nella sfera d'azione della Cassa e hanno una popolazione inferiore ai 50 mila abitanti. L'emendamento non intende già rendere giustizia ai comuni suddetti — del resto la questione non può essere impostata in questi termini — ma solamente impedire evidenti distorsioni di natura tecnica che, qualora l'emendamento non venisse approvato, sicuramente si manifesterebbero.

Mi riferisco a due soli punti. Il primo riguarda l'espansione delle città, l'assetto finanziario e i piani regolatori di questi comuni. Non riesco a capire, con tanti discorsi che si fanno intorno ai problemi della programmazione nazionale, regionale e comprensoriale, perché si voglia creare situazioni di incentivazione in una parte di un territorio comunale e non in tutto, spingendo di necessità lo sviluppo di una città, di un comune in una certa direzione non per ragioni di urbanistica, di politica del territorio o di geografia economica, ma per ragioni di vizio legislativo determinate appunto dalla presente situazione.

La seconda osservazione si riferisce specificamente a uno dei quattro comuni indicati nell'emendamento, a Rieti, capoluogo di provincia, il quale rientra proprio nella politica di superamento dell'intervento diffusivo e dispersivo per il fatto che il Comitato dei ministri decise a suo tempo che appunto nella parte del territorio del comune di Rieti ricadente nell'azione della Cassa per il mezzogiorno venisse costituito un nucleo di industrializzazione. Ora, è assurdo che da un lato si conosca che vi sono le caratteristiche per realizzare un nuovo equilibrio non solamente della parte della provincia ricadente nella sfera della Cassa, ma anche di un territorio più vasto, per un intervento non dispersivo ma per creare un polo di sviluppo industriale, sia pure secondario, e dall'altro si renda so-

stanzialmente inoperante o si distorca il funzionamento di questo nucleo attraverso una patologica ed assurda divisione del comune a metà, parte dentro e parte fuori dell'azione della Cassa.

E cito un esempio divertente. Quando si dovesse istituire un istituto professionale per l'industria e per l'artigianato per la formazione di manodopera qualificata e specializzata da impiegare appunto nelle aziende che dovranno insediarsi nel nucleo di industrializzazione, non riesco a comprendere per quale ragione questo istituto professionale non dovrebbe sorgere in città, cioè seguendo una logica di sviluppo urbanistico della città stessa, ma invece a due chilometri e settecento metri, per l'esattezza, ove corre il confine storico tra il vecchio Stato pontificio e il regno delle Due Sicilie e conseguentemente il confine tra la zona della Cassa e quella non ricadente nella sua azione.

Queste obiezioni dimostrano che il mio emendamento non presenta le difficoltà di accoglimento che implicano, invece, le proposte di allargamento dell'azione della Cassa alle Marche o all'Umbria o all'intera provincia di Roma.

Se il mio emendamento sarà respinto, si verificherà che chiunque abbia intenzione di intraprendere una iniziativa industriale in una determinata parte del comune di Rieti, quella cioè rientrante nella competenza della Cassa, potrà beneficiare dei mutui quindicennali al 3 per cento, dei contributi in conto capitale fino al 30 per cento e di tutte le esenzioni fiscali previste dal presente provvedimento e dalla legislazione già vigente oltre che di tutte le altre incentivazioni dirette e indirette previste per le zone ricadenti nell'ambito dell'intervento straordinario della Cassa. Chi invece volesse intraprendere un'iniziativa industriale in una zona posta un po' più a nord, sempre nell'ambito del comune di Rieti, non potrà godere dei mutui quindicennali ma soltanto di quelli decennali, non potrà beneficiare dell'interesse del 3 per cento ma dovrà corrispondere quello del 5 per cento, e così via, in quanto quella zona non rientra nella sfera di azione della Cassa.

Mi auguro pertanto che il Governo voglia accettare l'emendamento e che la Camera lo approvi, per impedire un atto legislativo che altrimenti presenterebbe, a mio avviso, una patologica e manifesta insufficienza in sede tecnica.

PRESIDENTE. L'onorevole Taverna ha proposto di aggiungere, dopo le parole: « e integrazioni », le altre: « ivi comprese le pro-

vince di Udine, Belluno e Gorizia ». Questo emendamento, già presentato all'articolo 2, va riferito all'articolo 1.

L'onorevole Taverna ha facoltà di svolgerlo.

TAVERNA. Non avrei presentato l'emendamento se non fossi convinto che le tre province da me indicate sono state per lungo tempo trascurate dal Governo, sia per la loro posizione geografica, che le vede relegate all'estremo lembo della patria, sia per la naturale avversione dei friulani a chiedere aiuti, abituati come sono fin dalle loro origini lontane a provvedere con i propri mezzi e con ingenti sacrifici alle loro esigenze di vita.

In lunghi anni di lavoro, ho avuto modo di visitare tutto il territorio nazionale, il che mi ha permesso di fare qualche confronto tra il Friuli ed il Mezzogiorno. Pochi italiani conoscono profondamente il Friuli nella sua struttura economica reale e nelle sue condizioni di vita. Gli anziani vengono di tanto in tanto nel Friuli, ed in numero sempre inferiore, attratti dai ricordi di una guerra combattuta mezzo secolo fa, e non si occupano di altro se non delle zone e delle località alle quali sono legati da gloriosi fatti d'arme e da commoventi ricordi. I giovani, invece, vi transitano frettolosamente, per ragioni turistiche, e si fermano soprattutto nei centri più importanti, come del resto avviene per tutti noi settentrionali allorché andiamo a visitare il Mezzogiorno. Infatti, personalmente mi soffermo molto volentieri nella città di Salerno che mi piace molto; qualche volta mi reco nelle isole che sono interessantissime da tutti i punti di vista per ogni buon italiano e anche per un turista straniero, ma non mi preoccupo mai di sapere ciò che esiste alle spalle e ai margini della città di Salerno; così non comprendo e non avverto quel deserto al quale ha fatto cenno ieri l'onorevole Giorgio Amendola.

Nel caso del Friuli, gioca sfavorevolmente, quindi, la mancanza di informazioni, che per la verità i friulani non hanno mai adeguatamente curato, presso le autorità centrali. Perciò mi si consenta, per dimostrare il profondo senso di equità del mio emendamento, di citare qualche dato riguardo alle province da me indicate, cominciando, poiché sono friulano, da quella di Udine.

Un dato importante, che va posto in luce in tutta la sua gravità, sia per le sue conseguenze negative sulla struttura della popolazione sia per i suoi effetti sulla locale economia, è il regresso demografico della provin-

cia: calo calcolato, tra il 1951 e il 1961, in 28 mila unità, collegato al forte flusso migratorio che si manifesta in 80 mila emigrati temporanei e 3 mila emigrati stagionali.

Questo doloroso fenomeno nel Friuli avveniva già molti decenni or sono, quando ero giovane; ricordo ancora i poveri carnici che partivano con la valigia di cartone ogni primavera; alcuni ritornavano e altri non ritornavano; oggi non partono più a piedi, ma con modesti mezzi; ma la situazione è rimasta la stessa. Se vi dicessi che in Carnia non nascono più figli perché non vi sono uomini, voi non lo credereste: ma la situazione del Friuli montano è proprio questa!

Dai rilievi del professor Tagliacarne, si rileva la situazione di forte depressione economica e la posizione occupata dalla provincia di Udine nella graduatoria in ordine decrescente delle province italiane. Essa è al cinquantesimo posto con un reddito *pro capite* di 312.516 lire, contro un reddito medio nazionale di 398.404; il che fa scendere anche l'indice dell'intera regione, che ammonta a sole lire 386.909, contro un indice dell'Italia settentrionale di 499.589 lire. Ma si deve porre particolarmente in rilievo la dinamica regressiva del fenomeno che ha portato la provincia di Udine dal quarantatreesimo posto, occupato nel 1962, al cinquantasettesimo posto nel 1963. Questa dinamica, confrontata con quella delle province meridionali e delle isole, che registrano una variazione di reddito netto prodotto per abitante, tra il 1962 ed il 1963, rispettivamente di +14,1 e di -17, vede la provincia di Udine raggiungere solo un indice di -12,1.

Questa situazione è collegata ad alcuni fattori reali che ritengo opportuno citare. Il territorio della provincia di Udine è per il 42 per cento costituito dalla zona montagnosa a basso reddito, dove perfino il patrimonio boschivo si trova estremamente depauperato a causa delle varie e note vicende storiche e politiche anche recenti. Nella fascia collinare le già floride coltivazioni denunciano un progressivo stato di abbandono dovuto ad una mancata sistemazione e ristrutturazione delle aziende agricole; altrettanto dicasi delle zone pianeggianti. E ciò per ragioni varie, ma specialmente per mancanza di capitali a buone condizioni e per debiti contratti a condizioni onerose; per cui avviene che in molte aziende agricole l'importo dei redditi è superiore al valore del terreno.

Altra condizione negativa è quella della posizione geografica eccentrica e per di più di confine; ma soprattutto vi è il fatto che

il Friuli non ha la ventura di confinare — come la Lombardia, il Piemonte e la Liguria — con Stati economicamente e commercialmente ad alto sviluppo, ma con l'Austria — oggi ridotta ad un modesto ruolo economico — e con la Jugoslavia, il cui sistema politico ed economico non consente ancora (e chissà per quanto tempo) grandi aperture commerciali.

Vi sono poi le servitù militari con i loro vincoli, che frenano le iniziative agricole industriali e turistiche di ben 72 comuni su 189.

La struttura agricola presenta un assetto frazionatissimo. Il numero delle piccole aziende familiari ammonta a 83.514 su un totale di 91.270. In tali aziende si produce malamente e appena sufficientemente per le famiglie, non certo per il mercato.

Mi sia ancora consentito di accennare qui alla eccessiva pressione fiscale che si registra nella provincia, e circa la quale ho già presentato — con poca soddisfazione — varie interrogazioni, mettendo in rilievo studi di eminenti funzionari statali, che hanno dimostrato come tale pressione sia molto più alta di quella delle province limitrofe; a suo tempo, questi studi provocarono lo stupore degli operatori economici locali, che lo Stato può considerare i più buoni, troppo buoni pagatori, anche quando il reddito non vi è.

A tutte queste cause frenanti si aggiunge la mancanza di capitali disponibili, sia locali sia di provenienza esterna. Così, da un lato il basso reddito non consente in Friuli il processo di accumulazione del risparmio; dall'altro mancano azioni favorevoli di impulso e sostegno per attirare iniziative e capitali dall'esterno.

Da questa breve e succinta esposizione risulta che la provincia di Udine è afflitta da una vera e propria depressione economica, che richiede urgenti ed efficaci provvedimenti. Da studi ed indagini condotti di recente da qualificati enti pubblici, si è pervenuti alla conclusione che, almeno per il settore industriale, la situazione del Friuli si presenta già in posizione di svantaggio rispetto al meridione.

Infatti, lo stesso « programma quinquennale » predisposto dal Ministero del bilancio fa una considerazione molto importante, e cioè che nel meridione è già stata completata la prima fase « di rapida industrializzazione con l'insediamento della grande industria pubblica e privata », mentre presentemente si sta dando inizio alla « seconda fase che prevede il potenziamento della media e piccola industria ». Nella provincia di Udine, invece, è mancato finora l'insediamento delle grandi

aziende, mentre la struttura dell'industria friulana si presenta frazionata in un numero assai elevato di unità economiche di piccole e piccolissime dimensioni (94 per cento di aziende con meno di cento dipendenti).

Si deve, quindi, concludere che per un rapido inserimento del Friuli nel processo di sviluppo del paese è necessario anzitutto creare le fonti di reddito, industrializzando la provincia di Udine. Ciò verrebbe a determinare direttamente un assorbimento delle unità lavorative disponibili con il rientro di buona parte degli emigrati e, indirettamente, favorirebbe le province di Gorizia e di Trieste ed i porti di Trieste e Monfalcone, mediante un nuovo e rilevante aumento dei traffici. Ed è per questo che io ho chiesto l'estensione dei provvedimenti della Cassa alla provincia di Udine.

Quanto alla provincia di Gorizia, mentre valgono tutte le ragioni generali che ho esposto per Udine, si deve tener conto della particolarmente grave situazione creata dalle servitù militari, che si estendono a quasi tutto il territorio della provincia.

Noi siamo perfettamente d'accordo sulla necessità di un efficiente sistema di difesa verso un confine che è il più vulnerabile, il più pericoloso della patria, ma ricordo che per liberare Gorizia — circa 50 anni fa — hanno valorosamente contribuito i combattenti di tutta Italia, fra cui mi onoro di essere stato anch'io (forse anche l'onorevole ministro) e non capisco perché a mantenere quelle opere di difesa non debba intervenire tutta la nazione nel senso di compensarne i danni; infatti, le leggi attuali non sono adeguate e risulano inefficaci.

Va tenuto presente che Gorizia, pur usufruendo di qualche agevolazione di poco conto, è proprio situata sulla linea di confine con uno Stato ad economia, come dicevo prima, del tutto diversa e con il quale non è facile intrattenere vaste relazioni di traffico commerciale.

Inoltre, vi è la zona carsica che comprende un vasto territorio della provincia, a molti non noto, e che è zona di nessun reddito, dove le popolazioni si adattano ad un livello di vita per nulla invidiabile dalle genti del Mezzogiorno. È proprio per questa vasta zona, importante per la sua ampiezza, che si rendono necessari e urgenti i provvedimenti agevolatori che sono compresi nella legge sulla Cassa per il mezzogiorno.

Circa la provincia di Belluno, valgono pure alcune ragioni che ho già esposto per quelle

di Udine e di Gorizia. Desidero soltanto aggiungere alcuni dati statistici. Popolazione: il tasso di incremento è passato dall'11,50 per cento nel 1940 al 4,5 per cento nel 1963. La provincia registra una contrazione nelle classi giovani ed una diminuzione della natalità: questo significa che la popolazione attiva si riduce progressivamente. L'emigrazione consiste in 30 mila unità stagionali annue di cui 20 mila unità vanno all'estero e 10 mila unità verso altre zone del territorio italiano. Dal 1961 al 1963 vi è stata una diminuzione demografica di 5.834 unità, senza contare i poveri morti della sciagura del Vajont.

Generale depressione culturale: rispetto all'indice medio dell'istruzione professionale italiana, la media provinciale è molto bassa. Gli istituti tecnico-commerciali (geometri e ragionieri) hanno un indice di frequenza basso (10 per cento), rispetto a quello italiano (27 per cento); l'istruzione professionale presenta una diminuzione del 50,8 per cento. L'occupazione extragricola registra un incremento dell'11,70 per cento, pari a 5 mila nuovi occupati; tenuto conto delle 17 mila unità perdute dall'agricoltura, risultano 12 mila unità emigrate. Le attività commerciali presentano un incremento soltanto del 12 per cento, rispetto al 18 per cento corrispondente a quello medio italiano, con un incremento dell'occupazione del 28 per cento, rispetto al 33 per cento nazionale.

La produzione agricola appare in forte regresso rispetto ai precedenti sette anni: regresso nei foraggi, nei cereali, nell'allevamento del bestiame e anche in quella che è l'unica industria del bellunese: la lavorazione del legname.

Le conseguenze della sciagura del Vajont in quella disgraziata provincia si possono così sintetizzare: 32 industrie distrutte, 84 aziende danneggiate, 1.500 posti di lavoro in meno (pari al 5,51 per cento della popolazione attiva), 2 mila deceduti, 7 miliardi di danni calcolati al 9 ottobre 1964; sono stati anche danneggiati i trasporti, si è registrata una flessione nel turismo, ecc.

Anche questa provincia, esclusi i pochi centri turistici che bastano più o meno a se stessi, è costituita da territorio montagnoso e da valli dove non esiste alcuna attività industriale, all'infuori delle poche zone dove sussiste ancora la lavorazione del legno. La rimanente popolazione vive in gran parte in condizioni di assoluta indigenza, e appare ben degna degli incentivi ed agevolazioni che sono stati accordati al Mezzogiorno. A conclusione di quanto detto, onorevoli colleghi, ricorderò due episodi: un ministro, arrivando da Roma

a Udine, ha affermato che le ferrovie italiane finiscono a Mestre. Un altro ministro, ad un congresso da me presieduto ad Udine, ha detto che quando dalla Lombardia e dal Veneto si va verso il Friuli, si va verso la miseria progressiva...

ARMANI. Non le sembra di esagerare? Ella ha descritto la provincia di Udine come peggiore di quella di Matera.

TAVERNA. ...che arriva al punto culminante in prossimità del confine jugoslavo.

Per questi motivi ritengo che il mio emendamento troverà positiva comprensione da parte del ministro e approvazione da parte della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Averardi ha proposto di aggiungere, al primo comma, dopo la parola: « integrazioni », le parole: « con estensione ai territori della Lunigiana, della Garfagnana e del Volterrano, compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca e Pisa ».

Poiché non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Santagati, De Marzio, Galdo, Guarra, Cruciani, Grilli, Caradonna, Jole Giugni Lattari e Delfino hanno proposto di sopprimere il secondo comma;

al quarto comma, di aggiungere, in fine, le parole: « a statuto speciale ed autonomo »;

di sostituire il sesto comma con il seguente:

« Le regioni a statuto speciale ed autonomo presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori »;

di sostituire il settimo comma con il seguente:

« Nelle altre regioni, alla predisposizione del piano di coordinamento si provvede previa consultazione dei comitati regionali per la programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modifiche, integrati con una rappresentanza proporzionale dei gruppi politici presenti nei consigli provinciali e comunali della regione »;

di aggiungere, dopo il settimo comma, il seguente:

« I comitati regionali sono integrati da una rappresentazione proporzionale dei gruppi politici presenti nei consigli provinciali e comunali della regione ».

SANTAGATI. Osservo intanto che il secondo comma è stato inserito dalla Commissione, giacché non era contemplato nel testo del Governo. Sembra a me che tale aggiunta possa arrecare particolare intralcio nell'attua-

zione dei piani pluriennali della Cassa. Infatti, già tutto è previsto dal sistema della legge per quanto attiene all'approvazione dei piani pluriennali, i quali vengono regolarmente approvati dal Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) in attuazione del programma economico nazionale.

Già fin dal primo comma dell'articolo 1 abbiamo chiari il disposto e la volontà del legislatore di coordinare i piani pluriennali con il programma economico nazionale, giacché questi piani pluriennali vengono approvati dal C.I.R. in attuazione del programma economico nazionale. Non esiste dunque una discrasia, ma assoluta sintonia fra attuazione del programma economico nazionale e i piani pluriennali approvati dal C.I.R.

E allora delle due l'una: o questo comma è pleonastico, e allora non è il caso di inserirlo, a meno che non si voglia fare onore al vecchio brocardo: *quod abundat non vitiat*. Ma in questo caso mi sembra valga il contrario. Se il comma non fosse pleonastico (ed è questo il timore che è nato in me), ancora a maggior ragione andrebbe soppresso.

Quale intralcio l'approvazione di questo comma potrebbe provocare nel sistema della legge? Che i piani pluriennali, una volta approvati dal C.I.R. e predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e a loro volta poi formulati dal Comitato speciale di ministri costituito in seno al C.I.R., una volta coordinati con tutti quegli altri segni caratteristici previsti dal successivo comma dell'articolo 1, dovrebbero ulteriormente essere sottoposti a periodici motivi di aggiornamento previsti dal programma economico nazionale.

È chiaro che il programma economico nazionale (che sarebbe poi il cosiddetto piano quinquennale, se lo si guarda sotto il profilo della programmazione) è già in partenza coordinato con i piani pluriennali. Gli aggiornamenti scaturiscono direi direttamente dall'attuazione del programma economico nazionale o possono invece diventare motivo di intralci, di remore, di ritardi nell'attuazione, nell'esecuzione dei piani pluriennali della Cassa. Ora, uno dei principi ai quali ci siamo richiamati nella discussione generale e per i quali ci siamo battuti, è proprio quello dell'autonomia della Cassa, la quale, a parte i difetti e le lacune, ha soprattutto la fondamentale caratteristica di costituire uno strumento che si fa carico degli impegni di carattere aggiuntivo rispetto ai programmi ordinari.

Non vorrei poi che, con la possibilità offerta dal secondo comma di effettuare gli aggiornamenti, si creino invece contrattamenti,

ritardi e soprattutto contrapposizioni, per cui a un certo momento questi piani pluriennali, che devono avere efficacia immediata per essere operanti nel Mezzogiorno, possano, con il pretesto degli aggiornamenti, subire un ritardo che finirebbe col frustrare i fini che il legislatore si vuole proporre per l'attuazione dei piani pluriennali della Cassa per il mezzogiorno.

In aderenza allo spirito del primo emendamento abbiamo presentato un altro emendamento all'articolo 3, con il quale proponiamo di aggiungere, dopo la lettera a), la seguente: « (...) assicura il coordinamento tra interventi ordinari e straordinari in funzione del piano generale per il Mezzogiorno, al fine di garantire il carattere aggiuntivo degli interventi straordinari disposti dalla presente legge e dalle altre leggi vigenti ».

Con tale proposta il nostro gruppo si prefigge non soltanto di garantire l'erogazione degli interventi straordinari a favore del Mezzogiorno, ma anche di garantire il coordinamento fra gli interventi ordinari (cioè quelli dei bilanci ordinari dei singoli ministeri) e gli interventi straordinari previsti dal piano generale per il Mezzogiorno. Tale coordinamento mira soprattutto a far sì che comunque gli interventi a favore dell'economia del Mezzogiorno abbiano carattere aggiuntivo, in modo che non si possa verificare quello che purtroppo è accaduto in passato e cioè che gli interventi straordinari diventino una irrisione, in quanto praticamente in passato ci si è limitati a una partita di giro: determinati interventi dei bilanci ordinari sono stati trasformati in interventi straordinari.

Raccomandiamo perciò alla Camera le nostre proposte di emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Avolio, Cacciatore, Minasi, Raia e Ivano Curti hanno proposto di sostituire il quarto comma con il seguente:

« Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali, i comitati interministeriali, di cui al primo e terzo comma, sono integrati da due rappresentanti regionali, di cui uno di minoranza. Fino alla costituzione delle regioni a statuto ordinario, i rappresentanti regionali di cui sopra sono eletti da assemblee comuni dei consigli provinciali dei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. Ho già svolto nella relazione scritta e nel corso del dibattito le considerazioni di ordine generale che militano a favore di questo emendamento, diretto a dare alle regioni poteri effettivi, più di quanto non sia previsto dal disegno di legge predisposto dal Governo.

Su questo punto si è sviluppato un vivace dibattito che ha palesato posizioni interessanti; stamane abbiamo assistito anche ad un fatto politico nuovo, cioè alla presentazione da parte della maggioranza di emendamenti che almeno parzialmente tengono conto delle nostre considerazioni e in qualche misura accolgono le preoccupazioni da noi espresse nel corso del dibattito. Nel prendere atto di questa manifestazione di buona volontà della maggioranza, sottolineo come i dibattiti, le discussioni, talora anche gli scontri vivaci di posizioni, quando avvengano in buona fede, possano portare a soluzioni positive ai fini del discorso che abbiamo intavolato nei confronti della situazione meridionale.

Nel quadro dell'esigenza di far partecipare le regioni alla formulazione e all'approvazione dei piani pluriennali, il nostro emendamento mira ad assicurare nella rappresentanza regionale la presenza anche della minoranza, per poter riprodurre l'arco delle posizioni che nell'ambito regionale sono espresse sui programmi.

Mi auguro pertanto che l'emendamento sia approvato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Speciale, Failla, Marras, De Pasquale, Laconi, Luigi Di Mauro, Pirastu, Grimaldi, Pezzino e Corrao hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 1-ter:

« Di tutti gli interventi previsti o richiamati dalla presente legge e destinati alla Sicilia e alla Sardegna non si terrà conto ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 dello statuto speciale per la regione siciliana e dell'articolo 8 dello statuto speciale per la regione sarda approvati con leggi costituzionali 26 febbraio 1948, nn. 2 e 3.

Nei confronti della Sicilia e della Sardegna le norme della presente legge si applicano in quanto compatibili con gli statuti speciali di cui al comma precedente, con le norme di attuazione degli statuti stessi con la legge 11 giugno 1962, n. 588, e con la legge della regione sarda 11 luglio 1962, n. 7 ».

Gli onorevoli Failla, Macaluso, De Pasquale, Speciale, Luigi Di Mauro, Di Benedetto, Di Lorenzo, Pezzino, Grimaldi, Fanales, Pel-

legrino, Bavetta, Corrao e Li Causi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 1-quater:

« Sulla base di piani di sviluppo deliberati nell'ambito dei suoi poteri, la regione siciliana presenta al Comitato presieduto dal ministro per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno proposte per la programmazione pluriennale in Sicilia di tutti gli interventi statali di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Il piano organico coordinato degli interventi statali e regionali, approntato dal Comitato di cui al comma precedente in concorso con gli organi della regione, è approvato dal Comitato interministeriale per la ricostruzione d'intesa con gli organi della regione stessa.

Nella fase dell'esecuzione, fatti salvi i poteri degli organi centrali per questioni di preminente interesse nazionale e per il controllo generale sull'attuazione del piano di sviluppo economico del paese, la funzione di direzione, coordinamento e controllo relative agli interventi statali in Sicilia sono delegate alla regione, ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle province regionali, secondo la legislazione della regione e le norme di attuazione dello statuto ».

FAILLA. Chiedo di illustrare io questi articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAILLA. Il mio gruppo avrebbe considerato svolti nel corso della discussione generale questi due emendamenti, che riguardano la relevantissima questione dei rapporti tra lo Stato e le regioni a statuto speciale ai fini della programmazione economica; prendo però la parola, signor Presidente, per gli interessanti sviluppi che il dialogo, e anche lo scontro politico, avutisi in aula e in Commissione, hanno registrato nella giornata di ieri in sede di Comitato dei nove ed oggi qui, attraverso l'intervento del presidente della Commissione speciale.

Non sottovalutiamo il fatto che il vivacissimo dibattito e la nostra battaglia in Commissione hanno fatto compiere rilevanti passi in avanti ai colleghi della maggioranza. Dalle proposte illustrate dall'onorevole Tesaurò rileviamo, tra l'altro, quella dell'emendamento al primo comma dell'articolo 1 che dà diritto di ingresso alla dizione « piani regionali », prima scrupolosamente bandita dal testo governativo. Si afferma così un principio importante, anche se questo non è tutto, anche se noi comunisti ci batteremo ancora per dare all'istanza regionale della programma-

zione quel rilievo primario che non può non spettarle.

Ma desidero riferirmi in particolare all'emendamento presentato dall'onorevole Tesauro riguardo al coordinamento tra le norme di questa legge ed i poteri autonomistici sanciti dagli statuti speciali delle regioni siciliana e sarda. Si tratta di materia del tutto analoga a quella contenuta nell'articolo 1-ter che ho presentato in Commissione e riproposto in aula.

Desidero richiamare la sua attenzione, onorevole Presidente, sulla necessità che le questioni di cui trattano gli articoli aggiuntivi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e l'emendamento presentato dal presidente della Commissione speciale, siano definite ora e non in sede di disposizioni finali. Ciò per due motivi. Innanzi tutto la rilevanza dei problemi che questi emendamenti affrontano impone di collocarli nel loro giusto posto, cioè nell'articolo che regola le questioni istituzionali primarie dell'intervento nel Mezzogiorno. Tale articolo è appunto il primo.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Non ho alcuna difficoltà ad aderire alla sua richiesta.

FAILLA. In secondo luogo, riteniamo che ciò convenga per la maggiore chiarezza, correttezza e rapidità dei nostri lavori. Se, infatti, questa questione della incompatibilità di molte norme della presente legge con gli statuti siciliano e sardo non la risolvessimo all'inizio, si riaffaccerebbe continuamente per una serie di articoli in materia di agricoltura, turismo, urbanistica, industria, ecc.

Rapidamente vorrei cercare con il relatore, il presidente della Commissione speciale ed il ministro alcuni punti di incontro che credo si possano trovare, al punto in cui si sono spostate le posizioni della maggioranza, per giungere ad una formulazione che soddisfi appieno le fondamentali preoccupazioni nostre e quelle che — mi corre l'obbligo riconoscerlo — sono state espresse da una parte della maggioranza nel corso della discussione in Commissione, e dichiarate ora dall'onorevole Tesauro.

L'articolo aggiuntivo 1-ter, da me proposto, consta di due parti. La prima penso che non dovrebbe dar luogo ad alcuna discussione. La legge 10 agosto 1950, istitutiva della Cassa per il mezzogiorno, al suo articolo 25 statuiva che le somme stanziare dalla Cassa per l'esecuzione di opere in Sicilia e in Sardegna dovevano computarsi ai fini dei fondi di solidarietà nazionale previsti dall'articolo 38 e dall'articolo 8, rispettivamente degli statuti

speciali della regione siciliana e della regione sarda.

A parte ogni considerazione di carattere politico, facilmente intuibile, vi era qui una lesione gravissima del fondamento su cui si basa la possibilità di una politica economica regionale, e vi era una lesione gravissima di norme costituzionali quali sono appunto gli statuti della regione sarda e della regione siciliana. Tanto è vero che in sede di proroga della legge per la Cassa per il mezzogiorno si è addivenuti alla soppressione di queste norme attraverso l'articolo 42 della legge 29 luglio 1957 che abroga e sostituisce l'articolo 25 della legge istitutiva. Vi si arrivò attraverso un emendamento concordato tra me, l'onorevole Giglia della democrazia cristiana ed altri colleghi.

Qual è la preoccupazione che ci muove ora nel ribadire a tutte lettere il principio già sancito nel 1957? Siamo di fronte ad un groviglio di norme, di disposizioni che restano in piedi e di disposizioni che vengono abrogate; siamo di fronte ad una certa confusione dovuta anche all'uso di termini non più appropriati: per esempio, nella legge del 1950 il riferimento è a spese per opere pubbliche, mentre ora l'intervento della Cassa riguarda non soltanto opere pubbliche, ma anche investimenti di altra natura. Ci sembra dunque opportuna l'esplicita conferma del principio sancito dal Parlamento nel 1957 e a cui si ispira la situazione di fatto esistente da allora.

Bisogna riconoscere però che il punto più importante, il punto centrale della questione è quello che riguarda i poteri delle regioni autonome a statuto speciale in rapporto alla programmazione economica, e quindi tutta la questione della collocazione dell'iniziativa e dei piani delle regioni rispetto alle iniziative ed alle scelte centralizzate degli organi preposti al piano, a livello nazionale.

Per la soluzione di questo problema, sottoponiamo alla Camera una norma (secondo comma dell'articolo 1-ter) la cui formulazione è, secondo noi, la più chiara e la più semplice.

Proponiamo cioè che si dica: nei confronti della Sicilia e della Sardegna le norme di questa legge sul Mezzogiorno si applicano in quanto compatibili con gli statuti speciali di dette regioni, con le loro norme di attuazione e con le leggi nazionale e regionale, concernenti il piano di rinascita della Sardegna. Gli statuti speciali fanno parte integrante della nostra Costituzione.

In sede di Commissione sono state sollevate alcune osservazioni che, per la verità, non mi hanno convinto. Si è detto che questa norma darebbe adito a talune incertezze. Non sono maestro di diritto costituzionale, né faccio questioni di carattere formale o formalistico. Penso che sia dovere di tutti, oggi, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Tesauro, tenere conto della volontà comune che si viene profilando di salvaguardare alcune prerogative costituzionali delle regioni autonome e di affermare alcuni principi politici, che per noi sono fondamentali, in materia di strutture istituzionali della programmazione. Per questo guardiamo con interesse all'emendamento presentato dall'onorevole Tesauro; con tanto interesse che non solleviamo neppure quelle questioni procedurali, che pure potrebbero avanzarsi, circa il modo della sua presentazione.

Considerando la nostra disponibilità per un dialogo ulteriore su questa materia, ai fini della formulazione di un testo concordato, penso che l'onorevole Tesauro vorrà tenere in giusto conto alcune osservazioni ed alcuni interrogativi che formuliamo in merito al suo emendamento.

Prima questione. L'emendamento formulato dall'onorevole Tesauro parla di « leggi che le regioni pongono in essere ». Sembra che ci si voglia riferire a leggi che le regioni autonome potranno emanare in avvenire, mentre esiste un complesso numeroso di leggi già emanate dalle regioni autonome in ordine alle materie di cui stiamo discutendo. In sostanza, la norma non può proiettarsi soltanto verso il futuro, ma deve riguardare (vedremo poi come soddisfare questa esigenza) anche leggi già in vigore, che hanno già il loro effetto nell'ambito delle regioni autonome.

Seconda questione. L'emendamento proposto dall'onorevole Tesauro circonda di troppe insidie l'espressione del principio. Si tratta di una serie di espressioni per un verso pleonastiche e per altro verso suscettibili di creare nuova confusione, potendo legittimamente considerarsi in contrasto con norme costituzionali fondamentali.

Quale è in sostanza la preoccupazione dell'onorevole Tesauro? Che le leggi regionali siano anzitutto emanate in conformità con i principi generali dell'ordinamento dello Stato. Ma a questo proposito può osservarsi, onorevole Tesauro, che tutte le leggi emanate dalle regioni debbono necessariamente inquadrarsi nei principi costituzionali, secondo gli statuti delle singole regioni, in armonia, appunto, con l'ordinamento generale dello Stato.

La sua affermazione apparirebbe dunque del tutto inutile, scontata e ridondante.

Non faccio un torto al giurista, che queste cose le sa meglio di me; imputo invece al legislatore di voler coprire il suo disegno politico con preoccupazioni pseudogiuridiche. Mi spiego. Perché le serve, onorevole Tesauro, il gratuito richiamo ai principi generali dell'ordinamento statale? Le serve per introdurre ed ammantare di solennità costituzionale questa sua singolare formulazione: le regioni autonome possono legiferare « in conformità dei principi generali dell'ordinamento statale ed in particolare del programma economico nazionale ». Dunque, e questa è la sostanza, la potestà legislativa delle regioni autonome dovrebbe subordinarsi al programma economico nazionale! Qui riemerge un profondo dissenso politico che investe la concezione stessa della programmazione e dei suoi strumenti, ma emerge anche la più grave lesione costituzionale che si sia tentata dalla presentazione di questa legge. Il costituzionalista volutamente si piega ai fini delle manovre antiregionaliste del politico. Qual è, onorevole Tesauro, il limite reale, il vincolo che ella intende porre all'attività legislativa delle regioni autonome? Un programma economico nazionale che intanto non esiste, che in secondo luogo non si sa nemmeno se sarà approvato per legge e che comunque, anche se lo fosse, non avrebbe valore di principio generale dell'ordinamento dello stato cui debbano adeguarsi altri principi costituzionali primari quali sono appunto le autonomie della Sicilia e della Sardegna. Non ci potrà essere accordo tra di noi se la maggioranza vorrà mantenersi su questo terreno.

Terza questione. È noto che le regioni autonome a statuto speciale hanno due tipi di potestà legislativa: una potestà esclusiva ed una concorrente con quella dello Stato. Perché l'onorevole Tesauro si preoccupa di salvaguardare solo la competenza legislativa esclusiva? Si pretende forse di revocare, addirittura attraverso un inciso da inserire in una legge ordinaria, la potestà legislativa concorrente sancita dalla Costituzione, di cui gli statuti siciliano e sardo fanno parte integrante?

Quarta questione. Esistono norme le quali sanciscono il principio della delega dei poteri degli organi centrali agli organi della regione. Ricordo ad esempio l'articolo 20 dello statuto siciliano. Sulla base di questo complesso costituzionale di poteri delle regioni autonome (competenza legislativa primaria, competenza concorrente, poteri delegati) si fon-

dano le norme di attuazione che, come i colleghi giuristi insegnano, sono norme rinforzate, cioè non modificabili unilateralmente con legge ordinaria dello Stato.

La formula proposta oggi dall'onorevole Tesauro si preoccupa di salvaguardare una parte delle competenze legislative delle regioni autonome, ma tace delle competenze esecutive ed amministrative.

Ho qui di fronte a me il testo dell'emendamento che l'onorevole Tesauro presentò ieri sera al comitato dei nove e che fu oggetto di una discussione sia pur rapida e non conclusiva.

L'onorevole Tesauro presenta oggi un emendamento profondamente diverso, tenendo conto — gliene diamo atto — di alcune delle nostre osservazioni. L'emendamento Tesauro di ieri si riferiva essenzialmente alle potestà esecutive ed amministrative delle regioni e noi sollevammo il problema della potestà legislativa. L'emendamento Tesauro di oggi si preoccupa di salvaguardare in una certa misura la competenza legislativa, ma lascia completamente in ombra le competenze esecutive ed amministrative, cioè i poteri che le regioni hanno, anche indipendentemente dalla emanazione di proprie leggi particolari. Taluni poteri sono attribuiti dagli statuti alle regioni, indipendentemente da eventuali leggi specifiche.

Vorrei dedicare, ora, brevi accenni all'emendamento da noi proposto come articolo 1-*quater*. Qui non siamo più nell'ambito dello sforzo volto a correggere le norme di questa legge in modo da adeguarle quanto meno al dettato costituzionale che esse, così come sono state presentate dal Governo, violano in più parti.

Sistemando adeguatamente le questioni di cui mi sono finora occupato, noi potremo avere la coscienza tranquilla circa la validità costituzionale di questa legge. Ma non basta. Se si vuol fare sul serio una politica di piano diversa dalla colossale mistificazione che essa sta ora diventando, non v'è dubbio che si pongono sul tappeto una serie di questioni che sono non soltanto di corretta applicazione delle norme costituzionali ma anche, in quell'ambito, di nuove scelte politiche circa l'adeguamento delle strutture statuali alla programmazione e circa rapporti di tipo nuovo, diversamente finalizzati, tra i vari organi dello Stato, ai vari livelli. In questo senso si può parlare di scelte politiche e costituzionali insieme, nell'ambito dei principi fissati dalla nostra legge fondamentale. In questo senso ed entro questi limiti non è esagerato parlare, a

mio avviso, di una nuova fase « costituente » che una programmazione veramente democratica comporta nella fase della strutturazione istituzionale dei suoi strumenti. Il discorso è molto vasto e va molto al di là del problema che sto trattando oggi. Ma non c'è dubbio che la questione dei rapporti tra lo Stato e le regioni autonome va vista in questa luce e con questa prospettiva.

Con l'emendamento formulato come articolo 1-*quater*, io mi occupo soltanto dei rapporti tra lo Stato e la regione siciliana, perché c'è un altro emendamento (il successivo) che riguarda la Sardegna.

In che modo deve avvenire l'incontro, il coordinamento, il rapporto dialettico tra la istanza regionale e l'istanza centrale della programmazione? La regione ha un suo potere autonomo e mezzi propri per la elaborazione ed esecuzione di piani regionali. Questi piani però, per evidenti motivi d'interesse generale, e nell'interesse specifico della regione, non possono restare avulsi dal contesto nazionale, né la regione può ignorare l'esigenza d'un coordinamento organico degli interventi statali con quelli suoi propri, nell'ambito dello stesso territorio. La regione deve poter partecipare, con effettivi poteri, alle scelte nazionali di fondo da cui in definitiva è condizionata la validità dei suoi piani, ed è condizionato il suo stesso avvenire. La regione inoltre deve elaborare, per il suo territorio, proposte organiche riguardanti tutto il complesso di interventi pubblici sia statali sia regionali, e su questa base deve intervenire una contrattazione democratica tra i poteri dello Stato e quelli della regione.

A conclusione della battaglia regionalistica condotta dal mio gruppo sia in Commissione sia in aula attorno alle formulazioni di questa legge, l'onorevole Tesauro — devo dargliene atto — ha ora introdotto, con un suo emendamento all'articolo 1, il concetto dell'« intesa » che deve intervenire tra organi dello Stato e organi delle regioni; ma l'onorevole Tesauro, a sua volta, mi darà atto che il suo emendamento si riferisce ad una intesa sul piano amministrativo. Forse siamo vicini. Però, specie per quanto riguarda una regione autonoma a statuto speciale, bisogna esplicitamente riconoscere che il problema si pone non a livello di organi amministrativi ma di organi politici che hanno poteri costituzionali primari.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Siamo sul piano costituzionale.

FAILLA. Appunto. Si tratta quindi di prevedere la regolamentazione di rapporti non

meramente amministrativi, che metterebbero sullo stesso piano le regioni e gli organi burocratici dello Stato, ma di rapporti politici tra la direzione politica dello Stato e la direzione politica della regione. Noi riteniamo indispensabile istituzionalizzare il principio dell'intesa tra Stato e regione ai fini della definitiva approvazione del piano regionale in tutte le sue componenti, cioè nelle componenti che si riferiscono all'intervento dello Stato ed in quelle che si riferiscono ai poteri autonomi della regione.

Nella fase di esecuzione del piano regionale così concordato, fatti salvi i poteri degli organi centrali per questioni di preminente interesse nazionale e per il controllo generale sull'attuazione del piano di sviluppo economico del paese, noi proponiamo che le funzioni di direzione, coordinamento e controllo relative agli interventi statali in Sicilia siano delegate alla regione ed ai suoi organi periferici, come è previsto dall'articolo 20 dello statuto e da un complesso di norme di attuazione già emanate a proposito dell'agricoltura, dell'industria e del turismo.

Concludo. La battaglia combattuta tenacemente dal gruppo comunista per una correzione, in senso regionalista, della presente legge registra oggi alcuni successi: il sia pur timido riconoscimento dell'istanza fondamentale rappresentata dai piani regionali di sviluppo; la norma che sancisce il principio dell'intesa con le regioni; il riconoscimento della necessità di norme che salvaguardino esplicitamente alcuni poteri delle regioni a statuto speciale. Senza sottovalutare la portata di tali successi, non ne ignoriamo i limiti, talvolta gravissimi, come nel caso dei poteri delle regioni autonome. Questo mio intervento ha voluto costituire uno sforzo per l'ulteriore, indispensabile approfondimento del dialogo tra il mio gruppo e la maggioranza governativa. Un appello particolare rivolgo in tal senso ai compagni del P.S.I. e al presidente della Commissione. Ho fiducia nella possibilità di un'intesa per una più soddisfacente elaborazione del testo riguardante in particolare le regioni autonome. Ribadisco la disponibilità mia e del mio gruppo al fine di uno sforzo ulteriore che ci consenta di concordare un emendamento unitario.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Non ho alcuna difficoltà a confermare di essere d'accordo a che il mio emendamento aggiuntivo venga discusso in sede di esame del-

l'articolo 1. Desidero precisare che l'ho formulato come emendamento aggiuntivo per ragioni di evidente delicatezza, cioè per mettere in grado la Camera di avere tutto il tempo di esaminarlo in profondità. D'altra parte mi sono deciso a presentare l'emendamento soltanto questa mattina perché speravo che il Comitato dei nove fosse stato in grado di presentare un testo concordato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Laconi, Marras, Pirastu, Chiaromonte, Faila, Berlinguer Luigi, Miceli, Caprara e D'Alema hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-*quintus*:

« La regione sarda predispose il piano generale di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei ministri previsto dall'articolo 1 della presente legge. »

Gli stanziamenti e le provvidenze della Cassa del mezzogiorno vengono impiegati in Sardegna secondo i criteri e per i fini previsti dalla legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) ».

MARRAS. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRAS. Questo emendamento si inquadra nello spirito dell'intervento che ieri l'altro ho avuto l'onore di fare nel corso del dibattito sulla situazione economica della Sardegna, per cui svolgerò soltanto brevissime considerazioni.

Si potrà obiettare, da parte del Governo o della maggioranza, che in fondo le istanze e le esigenze che noi prospettiamo per ciò che concerne la regione sarda e i suoi poteri in tema di programmazione economica sono soddisfatte dalle norme contenute nell'articolo 29 del disegno di legge, il quale afferma che i programmi esecutivi della Cassa sono predisposti ed approvati « d'intesa con le amministrazioni delle rispettive regioni ». Tale disposizione, in effetti, suggerita dallo stesso onorevole ministro e accettata dalla maggioranza, non fa altro che recepire un articolo della vecchia legge di proroga dell'attività della Cassa, ma a noi l'adozione di questa formula non sembra del tutto soddisfacente per i problemi che proponiamo, perché dal 1957 ad oggi è intervenuto un fatto nuovo nella legislazione per la Sardegna, vale a dire la approvazione della legge n. 588 che prevede

un piano organico di rinascita per la nostra isola.

Di questo programma, che è in corso, sono stati già approvati un primo piano biennale ed un secondo semestrale, mentre è in corso l'elaborazione di un piano quinquennale dal 1966 al 1970. Ho già avuto modo di dire in Commissione e anche all'onorevole ministro che le norme contenute in questo disegno di legge sono per alcuni aspetti notevolmente diverse da quelle del piano sardo, che, onorevole Barbi (non so se ho ben capito il senso di quanto ella ha affermato in Commissione), non è stato disposto con legge regionale, bensì con legge nazionale. In quella legge — come ho già avuto modo di illustrare — le percentuali dei contributi sono più elevate di quelle previste da questa legge; le modalità di erogazione dei contributi sono diverse da quelle previste da questa legge perché sono subordinate ad alcuni criteri: per esempio, all'intesa tra concessionario e concedente.

Ed allora io devo chiedere: in Sardegna la Cassa opererà secondo i criteri di questa legge o secondo quelli della legge per il piano di rinascita? È questa una domanda che sto con insistenza ponendo all'onorevole ministro da qualche settimana, ma ancora non ho avuto l'onore di una risposta. So però che queste mie preoccupazioni sono presenti anche nei colleghi sardi della maggioranza, tanto è vero che l'onorevole Pala ne fece motivo di un suo intervento nell'assemblea del gruppo democristiano con la presentazione di alcuni emendamenti. So anche che il ministro, con una lettera abbastanza esauriente, tentò di soddisfare tali preoccupazioni. Ho avuto la possibilità di leggere la lettera, perché è stata pubblicata dalla stampa; ma dal suo contenuto si capisce che l'onorevole Pastore in sostanza ha dichiarato ai suoi colleghi di gruppo: «Preoccupazioni in questo senso non ne dovete avere perché la Cassa opererà in Sardegna secondo la formulazione, i criteri, gli obiettivi e gli orientamenti del vostro piano di rinascita». E di questo si fa garante lo stesso ministro.

Ora, per quanto io abbia il piacere di augurare all'onorevole Pastore lunghi anni di vita di milizia politica in posizioni di responsabilità, non posso tacere il fatto che l'attività della Cassa durerà per tutti i dieci anni in cui dura il piano di rinascita, per cui si giustifica che questa nostra preoccupazione sia nella legge garantita.

In sostanza, il nostro emendamento che cosa si propone? Esso si riporta all'articolo fondamentale della legge sarda secondo cui è il Comitato dei ministri che dispone il piano per la Sardegna (e questo noi non lo contestiamo); però è la regione che lo predispone per la approvazione da parte del Comitato dei ministri. Noi perciò chiediamo che questa norma venga riportata nella legge della Cassa per il mezzogiorno.

In secondo luogo chiediamo che sia precisato il senso, mi sembra, della lettera dell'onorevole Pastore, ossia che l'intervento della Cassa dovrà avere in Sardegna le caratteristiche, le modalità e i criteri di applicazione che presiedono alla legge per il piano sardo. Non mi sembra, quindi, che sia contenuto alcun che di sovvertitore in questo articolo 1-*quinquies* che noi proponiamo: si tratta in sostanza di accogliere formalmente quelli che mi sembrano gli orientamenti presenti anche nel Governo a proposito del modo in cui si applicherà in Sardegna la legge per la Cassa in rapporto a quella per il piano di rinascita.

PRESIDENTE. È così esaurita l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13,20.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI